



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 39

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 31 gennaio 2023

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 17

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) *Pag.* 26

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 27

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 29

Plenaria » 32

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	36
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	42
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	52
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	64
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	87
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	88
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	94
<i>Plenaria</i>	»	94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	228
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	229
<i>Plenaria</i>	»	229
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	235

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 gennaio scorso il relatore, senatore Potenti, ha illustrato la proposta conclusiva volta a riconoscere la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Potenti di riconoscere nel caso di specie la sussistenza della prerogativa della insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica il senatore Potenti di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'ex senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Il PRESIDENTE fa presente che, in relazione all'insindacabilità nei confronti dell'onorevole Mario Michele Giarrusso (senatore all'epoca dei fatti) correlata ad un procedimento civile pendente presso l'organo di Mediazione Ex Aequo ADR di Potenza, è emerso in via informale che lo stesso senatore è stato querelato per i medesimi fatti in sede penale.

Pertanto, vista anche l'assenza del relatore, senatore Scalfarotto, per concomitanti impegni, prospetta l'opportunità di un rinvio della votazione alla prossima seduta, così da trattare in modo unitario l'insindacabilità, considerato che i due predetti procedimenti – civile e penale – attengono ai medesimi fatti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano-IV Sezione penale

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), dichiara preliminarmente di recepire integralmente la proposta conclusiva formulata nella scorsa legislatura dal senatore Gasparri nella seduta del 27 luglio 2022.

Evidenzia quindi che in data 1° luglio 2022 il Tribunale di Milano – IV Sezione Penale, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 26306/2019 R.G.N.R. – n. 7493/2022 R.G. Trib. nei confronti del senatore Matteo Salvini.

In pari data il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato. La richiesta è stata mantenuta all'ordine del giorno della XIX legislatura e nuovamente deferita in data 22 novembre 2022.

Si evince dagli atti inviati dal Tribunale che il senatore Matteo Salvini è imputato del delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale (diffamazione continuata e aggravata) per aver offeso la reputazione di Carola Rackete, comandante della nave «Sea

Watch 3», con riferimento alla missione con soccorso in mare di 53 persone nella c.d. zona SAR libica del 12 giugno 2019.

In particolare, il senatore Salvini è accusato di aver proferito nei confronti di Carola Rackete le seguenti frasi offensive:

– «... *STOP ai complici di scafisti e trafficanti.*»; (Post su Facebook del 15 giugno 2019);

– «... *chi sbaglia paga non dico solo quella sbruffoncella di questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per dimostrare, chissà cosa, pagata da chissà chi...*» (Diretta video su Facebook in data 26 giugno 2019);

– «... *nel mezzo la decisione del giudice sulla conferma o la revoca degli arresti per la criminale tedesca.*» (Post su Twitter datato 1° luglio 2019);

– «... *Nessun problema: per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale.*»; (Post su Twitter del 2 luglio 2019);

– «... *sono semplicemente inc[...] per una sentenza che libera un delinquente.*»; (Post su Twitter del 3 luglio 2019);

– «...*per qualcuno a sinistra c'è una nuova eroina che ha provato ad ammazzare a mettere a rischio...mi sono risvegliato a fatica con la sentenza di questo giudice di Agrigento che ha liberato questa ricca tedesca fuorilegge...la liberazione di una criminale che in questo momento è libera di mangiarsi spaghetti aglio olio e peperoncino, e di andare in giro per l'Italia magari tornando a provare a delinquere...Vediamo se ci sarà almeno un giudice che ci permetterà questo, di accompagnare educatamente la ricca e viziata fuorilegge tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino...»; «...che non ci sia qualche tedesca che occupa il suo tempo infrangendo leggi italiane che trova un giudice italiano che dà una pacca sulle spalle e dice vai e rifai...»; «la capitana è una fuorilegge»; «o qualche Solone italiano che si aspettava di liberare quella povera donna, che ha solo provato ad ammazzare 5 militari italiani...»; «...Questi sono complici dei trafficanti di esseri umani. Questi fanno politica sulla pelle di quei poveri disgraziati...questi non sono soccorritori, questi sono complici, questi sono potenziali assassini, questi sono criminali...» (Diretta video su Facebook in data 3 luglio 2019);*

– «*Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini, non con le delinquenti.*»; (Post su Facebook del 3 luglio 2019 e su Twitter in pari data, con allegata foto ritraente in alto l'ex ministro e donne della Polizia di Stato ed in basso Carola Rackete);

– «... *mi piacerebbe che quegli italiani che hanno dato centinaia di migliaia di euro per la nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i finanzieri italiani, li avessero dati ai terremotati o agli esodati italiani quei soldi...e non a una nave di pirati...*» (Intervista nel corso della trasmissione televisiva «Fuori dal Coro» del 4 luglio 2019);

– «... *non è colpa della comandante fuorilegge che li ha speronati...*»; (Post su Facebook e su Twitter, entrambi del 4 luglio 2019);

– «*Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!*»; (Post su Facebook del 5 luglio 2019);

– «*...Carola, voglio dire, uno basta che la guardi in faccia...proprio qua doveva arrivare che se fosse arrivata a Pusiano non so se sarebbe andata lontano...pure Carola mi ha denunciato, cioè, tra le tante denunce pure la zecca tedesca mi ha denunciato...*» (Diretta Facebook dell'intervento dell'ex Ministro dell'interno alla festa della Lega di Barzago in data 18 luglio 2019);

– «*...non vedo l'ora di espellere questa viziata comunista tedesca!*»; «*...regalano la cittadinanza onoraria a Carola ma la negano ai finanziari che hanno rischiato la vita per colpa della comandante criminale...*»; (Post su Facebook, entrambi del 19 luglio 2019).

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Si osserva in primo luogo che la prerogativa dell'insindacabilità per i parlamentari membri del Governo assume necessariamente una valenza peculiare, atteso che le dichiarazioni pronunciate dagli stessi nelle aule parlamentari sono necessariamente inquadrabili nell'ambito degli atti *intra moenia*, ovviamente anche quando il ministro parla nella qualità di rappresentante del Governo.

Con riferimento al caso di specie il ministro Salvini è intervenuto, in una circostanza, addirittura come senatore (e non quindi nella qualità di

rappresentante del Governo). In particolare, nell'ambito della discussione del Doc. IV-bis, n. 1, svoltasi nella seduta d'Aula del Senato della Repubblica del 20 marzo 2019, il ministro Salvini – spostandosi sul suo scranno di senatore (come precisato espressamente dal resoconto stenografico d'Assemblea) – ha svolto il proprio intervento in merito alla vicenda relativa alla nave *Diciotti*, la quale aveva originato una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dello stesso senatore Salvini nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Nel ricostruire i fatti *de quibus*, il senatore Salvini ha tra l'altro affermato che «[...] *Va poi osservato che gestione, monitoraggio e controlli dei flussi migratori appaiono ovviamente strettamente connessi all'interesse nazionale, sussistendo anche chiari profili attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla sicurezza della Repubblica, come del resto sottolineato dal direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza, che il 13 giugno 2018 sottolineò la centralità assoluta della minaccia jihadista nell'agenda di sicurezza di tutto il mondo. In questo contesto non deve neppure essere sottovalutata la possibilità che i flussi migratori possano rappresentare il veicolo per l'arrivo in Italia di soggetti infiltrati allo scopo di compiere azioni violente. [...] È chiaro quindi che la questione dei flussi migratori e la gestione dei flussi migratori, in particolar modo quelli provenienti dalla Libia e dalla Tunisia, rivestono evidente attinenza con la sicurezza, l'ordine pubblico e la tutela dell'ordine pubblico nel nostro Paese, che sono competenze di spettanza di un Ministro dell'interno, non geniale, ma normale*».

In queste dichiarazioni *intra moenia* viene in evidenza la tematica dell'immigrazione clandestina soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (si parla di minaccia jihadista).

Prosegue il senatore Salvini nella sopracitata seduta d'Aula del 20 marzo 2019: «*Desidero confermare a quest'Aula, in conclusione, che il Governo di cui mi onoro di essere vice presidente e ministro dell'interno ha sviluppato fin dal suo insediamento con chiara e unanime determinazione – e ringrazio per questo i colleghi del MoVimento 5 Stelle, perché le cose si fanno in due – misure e azioni volte al contrasto dei flussi migratori irregolari e del business del traffico degli esseri umani del Mediterraneo che, secondo i servizi di intelligence, era arrivato a rendere più del traffico di droga e del traffico di armi. Quindi chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano anche a coloro che combattono il traffico di droga e di armi, perché il business dell'immigrazione clandestina proprio in armi e droga reinveste i suoi proventi e io e il Governo di cui mi onoro di far parte non saremo mai complici dei trafficanti di droga e dei trafficanti di armi [...]*».

Nell'Allegato B dello stesso resoconto d'Aula del 20 marzo 2019, è stata peraltro pubblicata una «*Integrazione all'intervento del senatore Salvini nella discussione del Doc. IV-bis, n. 1*», nella quale egli ha così concluso: «*Per completezza, aggiungo che il punto 13 del contratto di Governo, intitolato "Immigrazione: rimpatri e stop al business", richiama*

espressamente il superamento del Regolamento di Dublino; il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità attraverso il ricolloca-mento obbligatorio e automatico dei richiedenti asilo tra gli Stati membri della UE, anche perseguendo il bilanciamento con gli interessi di sicu-rezza e ordine pubblico al fine "imprescindibile [di] scardinare il business degli scafisti e smantellare le organizzazioni criminali internazionali per la tratta degli esseri umani"».

Nella memoria depositata agli atti della Giunta il 21 luglio 2022 il senatore Salvini afferma che le proprie dichiarazioni non possano essere valutate in modo «atomistico», ma che esse sostanzialmente vadano ana-lizzate in connessione con gli eventi che hanno interessato l'applicazione del «decreto Salvini» con riferimento al caso della nave *Sea Watch 3*.

Con riferimento al *Post* del 15 giugno 2019, egli ne riporta il testo completo, che era il seguente: «**AGGIORNAMO, DIFFONDIAMO! Ho appena firmato il DIVIETO di ingresso, transito e sosta alla nave Ong Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: STOP ai complici di scafisti e trafficanti!**».

A tale proposito fa presente che il 14 giugno 2019 era stato pubbli-cato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 53 del 2019, recante «*Dispo-sizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*» (il c.d. Decreto Sicurezza, adottato su proposta anche del Ministro dell'interno Salvini) il quale, nel modificare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'in-tento di inasprire le sanzioni per alcune fattispecie delittuose legate all'im-migrazione clandestina, inserendo un comma 1-ter all'articolo 11, aveva previsto che «*Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicu-rezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'eser-cizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di navi-glio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per mo-tivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le con-dizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle vio-lazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Na-zioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive compe-tenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.*».

In attuazione di tale decreto egli aveva infatti formalizzato un prov-vedimento interministeriale con cui era stato disposto il divieto di in-gresso, transito e sosta della nave *Sea Watch 3* nel mare territoriale nazio-nale.

Va evidenziato a questo punto che le dichiarazioni *extra moenia* og-getto della querela sono state pubblicate nel lasso temporale che va dal 15 giugno 2019 al 19 luglio 2019 e conseguentemente è sicuramente configu-rabile il requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, del cosiddetto «le-

game temporale», atteso che l'atto divulgativo deve essere successivo all'atto *intra moenia* ed altresì collocarsi in un contesto temporale ragionevolmente ravvicinato.

In particolare, tutti gli atti *intra moenia* fin qui evidenziati hanno il requisito dell'anteriorità rispetto a tutte le dichiarazioni *extra moenia* oggetto di querela ed altresì si collocano in un contesto temporale ravvicinato. Infatti, il primo risale al 19 marzo 2019, precedendo di circa tre mesi la dichiarazione *extra moenia* pronunciata dal senatore Salvini (la prima in data 15 giugno 2019).

Il secondo atto *intra moenia*, addirittura, è stato pubblicato il 14 giugno 2019, in un contesto temporale quindi molto ravvicinato, ossia il giorno precedente alla prima dichiarazione oggetto di querela (del 15 giugno 2019). Si precisa a tal proposito che al decreto-legge non può non essere riconosciuta la qualifica di atto *intra moenia* in quanto, pur avendo matrice governativa, viene tuttavia presentato in Parlamento per la conversione e conseguentemente, ai fini della prerogativa, non può non rilevare come atto «parlamentare».

La Corte costituzionale, nello stabilire il principio dell'anteriorità dell'atto *intra moenia* – ai fini della configurabilità della prerogativa – stabilisce due eccezioni allo stesso. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «*prevedibile sulla base della specifica situazione*». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione*».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla Consulta.

La Corte collega la prevedibilità alla «specifica situazione» (come riportato testualmente nella citata sentenza).

Nel caso di specie tutte le dichiarazioni rese dal senatore Salvini in ambito parlamentare in data 19 marzo 2019, delle quali si sottolinea soprattutto l'asperità dei toni critici, rendono evidente e oggettivamente configurabile la prevedibilità di una sua ulteriore attività *intra moenia* a seguito del verificarsi di accadimenti riconducibili a contesti analoghi a

quello allora in esame, quale appunto lo speronamento della motovedetta della finanza da parte della querelante. Ed infatti, come facilmente prevedibile, tale ulteriore attività *intra moenia* è stata effettivamente svolta subito dopo il predetto speronamento.

In data 3 luglio 2019, per l'appunto, *presso l'Aula della Camera dei deputati* si registrano le risposte del ministro Salvini a due interrogazioni a risposta immediata con specifico riferimento alla vicenda inerente al documento in esame.

Si precisa preliminarmente che un Ministro non può – ovviamente – presentare un atto di sindacato ispettivo, che in quanto tale presuppone una «alterità» tra l'interrogante e la compagine governativa; l'ipotetica interrogazione presentata da un membro del Governo sarebbe infatti, in modo paradossale ed inconcepibile, rivolta al Governo stesso, con un cortocircuito logico prima che istituzionale, non potendo certamente configurarsi un'interrogazione rivolta «a se stesso».

Se il rappresentante del Governo non può avvalersi quindi di atti di sindacato ispettivo, con valenza di atti *intra moenia* ai fini della prerogativa dell'insindacabilità, sicuramente può «avvalersi» delle risposte date agli stessi in Assemblea, in qualità di membro del Governo.

Precisato questo aspetto, si evidenzia che *la prima interrogazione (la n. 3-00842) è stata illustrata dal cofirmatario onorevole Iezzi ed aveva ad oggetto gli intendimenti in merito al contrasto dell'immigrazione illegale e al rafforzamento delle misure di controllo dei confini nazionali, in particolare marittimi, anche alla luce della vicenda relativa alla nave Sea Watch 3.*

Rispondendo a tale interrogazione, il ministro Salvini ha in particolare affermato che «Il caso della Sea Watch ha dimostrato l'efficacia delle misure adottate con il decreto-legge «sicurezza bis», che si appresta ad arrivare in Parlamento, e sono sicuro che il Parlamento riuscirà a renderlo ancora più stringente, rigoroso ed efficace. Mi affido, quindi, ovviamente all'intelligenza e al buon senso di quest'Aula: non ci sono altre parole per esprimere il convincimento che, in Italia, possa arrivare chi ha il diritto di arrivare, che proseguano i corridoi umanitari per donne, ragazzi e bambini che scappano davvero dalla guerra e che non arrivano con barchini o barconi gestiti dai trafficanti di esseri umani, che, con quei soldi, poi comprano armi e droga. Ripeto che io non sarò mai complice dei trafficanti di armi e di droga, perché qui non si parla di generosi soccorritori, ma si parla di trafficanti di armi e di droga».

La seconda interrogazione (n. 3-00843), posta dal deputato Fraiolianni, era finalizzata a chiedere chiarimenti in relazione al divieto di ingresso, transito e sosta della nave Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane, disposto in base al decreto-legge n. 53 del 2019.

In particolare, a fronte della domanda posta dall'interrogante in merito a chi avesse ordinato alla motovedetta di frapporsi fisicamente tra la banchina e la *Sea Watch*, il ministro Salvini rispondeva: *«Eccoli i veri colpevoli: i finanziari...»; «...che hanno, in maniera inaudita, tentato di difendere le leggi e i confini di questo Paese. Pensa te che gente strana: che*

indossa la divisa di un Paese e difende le leggi e i confini di quel Paese! E questo lo penso anche per i carabinieri e i poliziotti, che, stando a questa sentenza, non hanno più diritto di infliggere l'alt a nessuno perché chiunque, magari arrivando dalla Germania, bianco, ricco e tedesco, si sente in diritto di speronare una macchina dei carabinieri o della Polizia di Stato».

Ha quindi aggiunto: *«Devo dirvi che per la mattina successiva era già stato autorizzato lo sbarco. È per questo che è inammissibile l'atto criminale di chi, sulla pelle dei 41 a bordo e sulla pelle dei 5 finanzieri, ha fatto solo e soltanto una sporca battaglia politica. Si è trattato unicamente di una sporca battaglia politica, né più né meno». «Grazie al nostro tener duro siamo riusciti a coinvolgere cinque Paesi europei; poi prendo nota dei 50 sindaci tedeschi a cui spediremo 100 immigrati a testa, visto che sono così generosi e solidali quando si tratta dello sbarco di 41 persone».*

A fronte di un intervento in senso contrario, ha quindi replicato: *«Va bene. Comunque, il senso è che ovviamente rappresento l'autorità nazionale di pubblica sicurezza di questo Paese; piaccia o non piaccia, è mio onore e mio onere far rispettare le regole, e finché faccio il Ministro dell'Interno in Italia entra chi ha il diritto di entrare, non una persona in più, non una persona in meno. Quegli immigrati sarebbero sbarcati pacificamente la mattina dopo – sarebbero sbarcati pacificamente la mattina dopo – se di notte non fosse stato commesso quello che è un vero e proprio atto di guerra, che spero come tale venga condannato da un giudice, perché ci sarà un giudice in questo Paese».*

La corrispondenza contenutistica tra dichiarazione *extra moenia* e quella *intra moenia* appare sussistente nel caso di specie.

Per alcune delle attività *intra moenia* precedentemente citate, tale corrispondenza è percepibile *ictu oculi*. Si pensi solo, a titolo esemplificativo, alla risposta all'interrogazione sulla *Sea Watch* a firma dell'onorevole Fratoianni, nella quale il ministro Salvini in Aula proferiva le seguenti parole: *«Eccoli i veri colpevoli: i finanzieri...»; «...che hanno, in maniera inaudita, tentato di difendere le leggi e i confini di questo Paese. Pensa te che gente strana: che indossa la divisa di un Paese e difende le leggi e i confini di quel Paese! E questo lo penso anche per i carabinieri e i poliziotti, che, stando a questa sentenza, non hanno più diritto di infliggere l'alt a nessuno perché chiunque, magari arrivando dalla Germania, bianco, ricco e tedesco, si sente in diritto di speronare una macchina dei carabinieri o della Polizia di Stato».*

Nella memoria difensiva il senatore Salvini evidenzia che la prerogativa dell'insindacabilità «copre» anche situazioni che travalicano la critica politica.

Tale affermazione è condivisibile, atteso che, diversamente opinando, la prerogativa dell'insindacabilità sarebbe addirittura svuotata di significato e di contenuto.

Si osserva in particolare che la critica politica si inquadra nell'ambito della scriminante dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'articolo 51 del codice penale (nella specie del diritto di critica politica).

Come è noto, le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (articoli 50 e seguenti del codice penale). Le scriminanti, quindi, si fondano sul principio di non contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto.

La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come *cause di esclusione dell'antigiuridicità* oppure come *elementi negativi del fatto*, che devono quindi mancare perché il fatto costituisca reato. Ad esempio, per la configurabilità del delitto di omicidio volontario occorre che il fatto non sia stato commesso in presenza di una situazione riconducibile alla legittima difesa, ricorrendo la quale la fattispecie dell'omicidio volontario non può appunto perfezionarsi.

Rispetto ad un reato di diffamazione, la scriminante dell'esercizio del diritto (e nella specie dell'esercizio del diritto di critica politica) esclude la configurabilità del reato, ossia esclude che il fatto accertato possa essere qualificato come penalmente rilevante. L'accertamento della presenza o meno di una scriminante è demandato all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, l'unica alla quale nel nostro ordinamento costituzionale è attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (anche di quelli «negativi», ossia l'assenza di scriminanti).

Né può trarre in inganno l'attinenza della scriminante in questione alla critica politica, atteso che alla Giunta non spetta la valutazione della sussistenza di siffatto «elemento negativo» del reato, quanto semmai la valutazione che la dichiarazione espressa *extra moenia* dal parlamentare sia o meno riconducibile all'esercizio di funzioni parlamentari (e peraltro non politiche *sic et simpliciter*).

L'ambito teorico e metodologico delle due predette situazioni solo apparentemente risulta simile, essendo in realtà molto diverso: in particolare, nel primo caso è incentrato sulla valutazione della sussistenza o meno del reato (attraverso la valutazione della sussistenza o meno di un «elemento negativo» dello stesso, ossia della presenza o meno di una scriminante), mentre nel secondo caso – la cui valutazione spetta alla Giunta e al Senato – è focalizzato sulla corrispondenza contenutistica tra dichiarazione resa *extra moenia* e la dichiarazione espressa *intra moenia*, ossia nelle aule parlamentari.

Nel caso di specie la corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni *extra moenia* e atti *intra moenia* non solo è presente, ma in alcuni casi ha un carattere palese e manifesto e quindi la prerogativa sussiste, essendo configurabile il cosiddetto nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza della Consulta.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore propone di riconoscere la sussistenza nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Giudice di pace di Bari – Sezione penale
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara preliminarmente di recepire integralmente la proposta conclusiva formulata nella scorsa legislatura dalla senatrice Modena nella seduta del 27 luglio 2022.

Ricorda quindi che nella scorsa legislatura con lettera pervenuta il 26 maggio 2022 il Giudice di pace di Bari – Sezione penale – ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti del procedimento n. 2/2021 R.G. – n. 623/2017 R.G.N.R. in cui l'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, è parte in qualità di imputata.

Il Presidente del Senato, con lettera del 28 maggio 2022, ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. La richiesta è stata mantenuta all'ordine del giorno della XIX legislatura e nuovamente deferita in data 22 novembre 2022.

Dagli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria si evince che l'onorevole Barbara Lezzi è imputata per il reato di diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale perché, nel corso di un incontro tra attivisti del gruppo politico Movimento 5 Stelle svoltosi a Bari il 29 ottobre 2016, avrebbe offeso la reputazione del signor Massimo Potenza, assente alla manifestazione, attribuendo a quest'ultimo fatti specifici e determinati.

All'onorevole Lezzi vengono contestate diverse frasi riportate nella querela e registrate in un filmato audio-video allegato agli atti, tra le quali: *«Massimo Potenza...dovrebbe essere lui a vergognarsi, tant'è che poi ha rimosso, ha fatto un post di quelli più squallidi nei miei riguardi...»*; *«...ma se uno mi scrive di un bambino di nove mesi, di nove mesi, come può essere del Movimento 5 Stelle, come può essere uno che infanga un bambino di soli nove mesi, me lo spiegate, me lo spiegate? ... E ve lo metto quel post, perché fa schifo, è una cosa indegna, e si dovrebbero vergognare tutti coloro che stanno in quel gruppo e che si relazionano con una gentalia del genere; tant'è che ha così paura, è così coraggioso, che poi ha rimosso il post... e si uniscono nell'infamia, nella menzogna, nell'insulto, anche ad un bambino di nove mesi, che non è perché è figlio mio, ma come si fa, solo a venire in mente, tu non solo non sei del Mo-*

vimento, tu devi stare fuori dalla politica, non puoi relazionarti con il pubblico, oh». Medesima situazione, con analoghe offese alla reputazione e all'onore del denunciante, si sarebbero realizzate nel corso di un altro incontro politico del predetto Movimento in data 5 novembre 2016.

Con sentenza del 25 giugno 2019 il Giudice di pace di Bari dichiarava, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, non doversi procedere nei confronti della senatrice Barbara Lezzi perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice di pace dichiarava l'improcedibilità dell'azione affermando doversi applicare il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, posto che tali espressioni erano state proferite dalla senatrice Lezzi, all'epoca Ministro della Repubblica, e comunque parlamentare, in un discorso pubblico inerente al suo ufficio.

Avverso tale pronuncia presentavano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sia la persona offesa (costituitasi parte civile), sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.

Con sentenza n. 309 depositata il 7 gennaio 2021 la Suprema Corte, dopo aver respinto la censura proposta dalla parte civile sulla tardività dell'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata, riteneva che, nella sentenza impugnata, mancasse la verifica – da parte del giudice – della sussistenza del nesso fra la funzione di parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia* dalla senatrice.

La Corte annullava quindi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Bari.

Quest'ultimo, all'udienza del 6 maggio 2022, con ordinanza *ex* articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza dell'imputata, ovvero al Senato della Repubblica.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore propone di riconoscere la sussistenza nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

Intervengono il relatore alla 9^a Commissione sull'atto Senato 455, Pogliese, e il relatore alla 8^a Commissione sull'atto Senato 462, Sigismondi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Esame ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA, facente funzioni di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice Versace, pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 9^a Commissione Pogliese, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Esame ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 8^a Commissione Sigismondi, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,05.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE 108-376-A

Il Comitato per la legislazione, esaminati i disegni di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo ha trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 sono redatti in forma prescrittiva, pur rivolgendosi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, articolazioni di uno Stato estero. Tali disposizioni riproducono quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 9, rispettivamente paragrafi 2, 3 e 4 e paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge; sarebbe stato più opportuno rinviare al testo dell'Accordo e specificare quanto di competenza della Repubblica italiana in relazione alla sua attuazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera *a*) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale «2023-2025», anziché a quello relativo al triennio «2022-2024».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 455

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione in data 26 gennaio; la sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 è stata motivata con l'argomento del ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

l'articolo 3 introduce meccanismi di incentivo che incidono su determinazione e modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di ridurre la durata e migliorare l'efficacia delle procedure stesse. Al fine di monitorare l'attuazione della disposizione e di valutarne gli effetti, è necessario disporre di dati e informazioni relativi alle gestioni commissariali che consentirebbero di monitorare le dimensioni dell'intervento, quali durata, dinamica del fatturato e del risultato di esercizio, numero e durata delle proroghe, tempi e completezza delle relazioni e comunicazioni obbligatorie, livello di soddisfacimento dei creditori possibilmente differenziati per classi, dinamiche occupazionali e restituzione di eventuali garanzie statali. Considerata la sua portata, sarebbe opportuno prevedere che la misura sia oggetto di valutazione d'impatto della regolamentazione, anche ipotizzando l'introduzione di una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione sulla gestione commissariale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa. Sarebbe stato opportuno integrare questo quadro motivazionale nel preambolo del decreto-legge, che limita invece tali presupposti all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche gestionali dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, volte ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il preambolo reca la puntuale indicazione dei provvedimenti legislativi modificati dal decreto-legge e delle principali disposizioni in materia;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le novelle previste dall'articolo 1, comma 1, modificano i commi 1-ter e 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 in tema di autorizzazione ad Invitalia ad adottare misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità produttiva dell'ex ILVA di Taranto. Il testo del comma 1-quinquies appare difforme rispetto al comma 1-ter; in particolare, in base al comma 1-ter, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere «*ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti*», mentre in base al comma 1-quinquies la sottoscrizione ha ad oggetto «*aumenti di capitale sociale o finanziamento*». Appare opportuno uniformare le due espressioni;

con l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono stati modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il testo risultante dalla modifica prevede la corresponsione di «*un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza*». Non essendo stata anteposta la virgola prima della locuzione introdotta dal decreto-legge, il testo si presta ad essere interpretato in modo da prevedere comunque la corresponsione del compenso per l'attività gestionale, salvo subordinare alla mancata realizzazione di nuove perdite la sua determinazione sulla base del fatturato. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

con riferimento all'articolo 4 che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, la formulazione «*In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere*» non delinea con sufficiente chiarezza la finalità della disposizione, che è quella di dettare un limite massimo ai compensi degli amministratori giudiziari, né contiene il riferimento all'adozione del regolamento con il quale sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

all'articolo 6, nel comma 1-bis.1, ultimo periodo, introdotto all'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di sequestro o confisca di aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si fa riferimento al «*provvedimento di cui ai periodi precedenti*», prevedendone la trasmissione «, *anche se negativo,*» alla Presidenza del Consiglio e ai due Ministeri competenti. La novella va ad integrare una disciplina *ad hoc* per i provvedimenti di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale. L'e-

spressione citata non appare correttamente formulata, poiché il comma 1-*bis.1* si compone di cinque periodi, oltre all'ultimo, nei quali le parole «provvedimento» e «provvedimenti» ricorrono in più occorrenze, una delle quali relativa a provvedimenti «amministrativi» genericamente indicati; il richiamo a «periodi precedenti» dovrebbe più correttamente essere riferito al solo periodo che precede, ove è prevista la disciplina in forza della quale «*il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività*» nelle ipotesi di cui al predetto comma 1-*bis.1*. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione con la quale si riferisce sulla gestione commissariale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), inserendo il segno di interpunzione « , » prima delle parole «*solo ove non siano prodotte ulteriori perdite*»;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, sostituendo le parole: «*In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere*» con le seguenti: «*In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere*».

all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1-*bis.1* del novellato articolo 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sostituendo le parole: «*il provvedimento di cui ai periodi precedenti*» con le seguenti: «*il provvedimento di cui al periodo precedente*».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 462

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

con riferimento all'articolo 1, attesa l'utilità di ogni misura che semplifichi la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici, ritiene opportuna una comparazione dei vantaggi derivati, in termini di velocità e qualità della ricostruzione post-sismica, dall'applicazione delle procedure speciali previste dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, rispetto a quelle definite dalla legislazione previgente;

valuta positivamente l'obbligo di relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione, previsto dall'articolo 2, comma 2, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alla valutazione d'impatto della normativa speciale per gli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, che reca un'interpretazione della disposizione che proroga a tutto il 2025 la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e del comune dell'Aquila (USRA), al fine di valutare con maggior precisione l'adeguatezza delle risorse previste per il triennio 2023-2025 sarebbe opportuno ricevere ulteriori dati sul numero dei contratti oggetto di proroga, quali i livelli di inquadramento e il trattamento economico, distinti per ufficio;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono riferiti alle disposizioni dei due capi del decreto-legge complessivamente considerate. In particolare, l'adozione delle disposizioni del capo I (*Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016*) è motivata dall'esigenza di garantire tempestività e continuità delle attività di ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, con interventi di semplificazione procedurale a vantaggio della tempestività e dell'efficacia

dell'azione amministrativa; l'adozione delle disposizioni del capo II (*Fondo regionale di Protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile*) è motivata dall'esigenza di rifinanziare il fondo regionale di Protezione civile, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e velocizzare il miglior impiego delle risorse disponibili per rimediare ai danni delle alluvioni nelle Marche dello scorso settembre;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole «limitatamente alla predetta annualità»;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di articolare in modo più puntuale i dati e le informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori interessati da fornire nella relazione prevista dall'articolo 2, comma 2;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole «limitatamente alla predetta annualità» con le seguenti: «limitatamente alla medesima data».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 93-338-353-B

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta di compiti di monitoraggio, verifica e indirizzo, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili ai fini della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare l'integrazione del titolo del disegno di legge con il riferimento ai contenuti dell'articolo 7.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 31 gennaio 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

indi del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
CANTÙ

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CANTÙ avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sulle linee programmatiche

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

La presidente CANTÙ dà la parola al ministro Eugenia Maria ROCCELLA, che replica agli interventi svolti nella seduta precedente.

La presidente CANTÙ ringrazia il ministro Eugenia Maria Roccella; coglie inoltre l'occasione per rammentare i contenuti del disegno di legge n. 383, volto al giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 14,20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 31 gennaio 2023

Sottocommissione per i pareri

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(108 e 376-A) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 2, comma 1, che sostituisce la lettera *m-quater*) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, sull'arresto obbligatorio in flagranza, si rileva l'opportunità di coordinare il riferimento all'omicidio colposo stradale con la nuova rubrica dell'articolo 589-*bis* del codice penale, denominato «Omicidio stradale o nautico». Analogamente, si valuti di coordinare il riferimento contenuto all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del codice di procedura penale, sull'arresto facoltativo in flagranza, alla suddetta nuova rubrica.

La Sottocommissione conviene.

(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso «1-bis», valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione)

La relatrice VALENTE (*PD-IDP*), anche a nome del correlatore Balboni, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in sede redigente, in testo unificato, dal Senato lo scorso 24 novembre 2022, è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 24 gennaio scorso.

Passa a illustrare, dunque, le modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 4, recante la composizione della Commissione e le modalità di nomina dei componenti, è stato modificato, elevando opportunamente a diciotto il numero dei componenti per ciascuna Camera, rispetto ai sedici membri previsti inizialmente, in modo che tutte le forze politiche siano rappresentate. Tali componenti verranno nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi, ai sensi dell'articolo 82, comma 2 della Costituzione, assicurando la presenza di almeno un deputato per

ogni gruppo parlamentare esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo esistente al Senato e nel rispetto dell'equilibrata rappresentanza di genere.

Con riguardo all'articolo 6, al comma 5, veniva originariamente stanziata una spesa per il funzionamento della Commissione pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro per gli anni successivi. Diversamente, il nuovo testo del disegno di legge reca una copertura finanziaria nel limite massimo pari a 100.000 euro annui e sopprime il riferimento all'anno 2022, essendo ormai decorsa la precedente annualità.

Infine, il nuovo articolo 7 contempla la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, si propone che i Presidenti della Camera e del Senato nominino rispettivamente ventuno deputati e ventuno senatori – in luogo dei precedenti quaranta totali – in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ogni gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo presente al Senato.

Nell'esprimere forte disappunto circa l'inserimento di una norma non omogenea al testo, rileva l'inopportunità di introdurre ulteriori modifiche in questa fase, considerato tra l'altro che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale e considerato il carattere condiviso del provvedimento, il PRESIDENTE propone di rinunciare a fissare il termine di presentazione per eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione unanime conviene.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo, mentre l'8^a Commissione si è pronunciata favorevolmente.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'oggetto della deliberazione riguarderà le sole disposizioni modificate o aggiunte dalla Camera dei deputati, fatto salvo il conferimento del mandato ai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti separatamente ai voti gli articoli 4 e 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risultano approvati.

È quindi posto ai voti l'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato ai relatori a rife-

rire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(314) Erika STEFANI. – *Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per proporre l'elenco dei soggetti da audire è stato fissato per le ore 18 di lunedì 6 febbraio.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) segnala che si era convenuto di organizzare, prima di quella data, un incontro tra i Gruppi per concordare l'elenco di audizioni da svolgere, in modo da evitare sovrapposizioni.

Il PRESIDENTE conviene sulla opportunità di procedere quanto prima in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(459) PARRINI. – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono ancora da assegnare i disegni di legge n. 443 («Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana»), a prima firma della senatrice Valente, e n. 490 («Disposizioni in materia di elezione indiretta del

presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani»), a prima firma della senatrice Gelmini.

Assicura che solleciterà la Presidenza in tal senso, in modo che, quanto meno dopo la sospensione dei lavori per le elezioni regionali, si potrà procedere all'abbinamento di questi testi ai disegni di legge già all'esame della Commissione.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che anche il Gruppo M5S aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) precisa che il testo è ancora in fase di elaborazione. Ritiene che, in caso di ulteriore ritardo, la congiunzione del disegno di legge agli altri già in esame potrà comunque avvenire in un momento successivo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i Gruppi a individuare i componenti del Comitato ristretto, che potrà così essere costituito dopo le consultazioni elettorali del 12 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Giustizia)**

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria**16^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e, in videoconferenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Giovanni Melillo, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone.

Interviene il dottor MELILLO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BAZOLI (*PD-IDP*), SCARPINATO (*M5S*), RASTRELLI (*FdI*), Anna ROSSOMANDO (*PD-IDP*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e il PRESIDENTE, ai quali replica il dottor MELILLO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Melillo.

Interviene quindi il dottor CANTONE che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Anna ROSSOMANDO (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE, ai quali replica il dottor CANTONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cantone per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REDIGENTE

(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Discussione e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Balboni, che riprende il contenuto dell'Atto Senato 1402 della passata legislatura, approvato in prima lettura dal Senato e il cui *iter* d'esame si era interrotto in Commissione giustizia alla Camera.

Nel merito il provvedimento, composto di tre articoli, secondo l'intenzione dichiarata dal proponente nella relazione illustrativa del disegno di legge, mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gra-

vissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale estendendo la disciplina attualmente prevista per il solo reato di omicidio stradale, anche a quello nautico.

Al primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale il provvedimento in esame include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni.

Con riferimento alla disciplina della navigazione marittima o interna, ricorda che attualmente a livello nazionale si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione nonché quelle del codice della nautica e che, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Il disegno di legge integra poi il secondo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale – che attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera *c*) del codice della strada) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) – estendendo le relative previsioni anche a chiunque, ponendosi alla conduzione di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Al riguardo, precisa che l'articolo 589-*bis*, come modificato dal provvedimento, menziona tre categorie (natante, imbarcazione, nave) che non sembrano del tutto riconducibili ad alcuna delle «costruzioni destinate alla navigazione da diporto» di cui all'articolo 3 del codice della navigazione da diporto. In particolare, con riguardo al concetto di «nave» – ad eccezione di quanto si dirà in seguito in relazione alle «navi di cui di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171» – non si prevede alcuna ulteriore specificazione suscettibile di determinarne con maggior precisione la nozione. A ciò si aggiunga che in base alla formulazione del testo, non risulta chiaro se siano ricompresi nella categoria dei «natanti» i natanti da diporto a controllo remoto. Sembrerebbero infine escluse, in base alla formulazione, le altre tipologie di unità da diporto non espressamente richiamate dal citato articolo 3 (quali ad esempio le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge n. 172 del 2003).

Il nuovo terzo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale estende la pena prevista per il conducente di un veicolo a motore che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose (articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) al conducente di

unità da diporto a fini commerciali (articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del codice della nautica) il quale cagioni per colpa la morte di una persona avendo un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (rispettivamente ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, e 53-bis, comma 2, lettera b), del codice della nautica).

Analogamente, il quarto comma dell'articolo 589-bis del codice penale viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbarcazione o nave non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro punita con la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dal nuovo articolo 589-bis, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale), siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare, si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi gli anni diciotto di reclusione.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica, poi, la rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, che – per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-bis – troverebbe applicazione anche al caso di omicidio nautico.

Ancora, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Il disegno di legge prevede poi la querela di parte ai fini della procedibilità del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma. Tali casi riguardano rispettivamente le lesioni personali stradali e nautiche commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma) nonché le lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore per alcune infrazioni al codice della strada (quinto comma). In proposito, ricorda come in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosid-

detta riforma Cartabia) il delitto di lesioni stradali, limitatamente alle ipotesi non aggravate sia divenuto procedibile a querela. Precedentemente invece il reato in questione risultava sempre procedibile d'ufficio.

Da ultimo, il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste. Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-bis, quindi, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni finisce per applicarsi anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche gravi o gravissime.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene, poi, sull'articolo 380, comma 2, lettera m-quater), del codice di procedura penale, relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-bis del codice penale, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Sotto il profilo letterale, rileva che il disegno di legge non interviene, all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater, sul riferimento al delitto di omicidio colposo stradale, il quale per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alla rubrica dell'articolo 589-bis è «rinominato» omicidio stradale o nautico. Si segnala peraltro che il provvedimento non interviene neppure sull'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies che prevede l'arresto facoltativo in flagranza per il «delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale» aggiornandolo alla nuova denominazione del reato.

Infine, l'articolo 3 reca una disciplina transitoria con riguardo alla procedibilità del reato di lesioni personali stradali o nautiche.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima di intervenire sul merito del provvedimento, ritiene opportuno riflettere se non sia più utile discutere il provvedimento unitamente alla Commissione 8^a al fine di meglio chiarire l'ambito applicativo del nuovo reato.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), ricordando di non essere stato presente nella XVIII legislatura e di non aver quindi avuto l'opportunità di esaminare il provvedimento ritiene molto discutibile la tendenza del Parlamento a una forma di «panpenalismo» per cui si tende a inserire nel codice nuovi reati e ad aumentare fortemente le sanzioni penali. La sua perplessità era già molto forte all'atto dell'introduzione dell'omicidio stradale, dichiara pertanto di nutrire forti perplessità sull'introduzione di un nuovo reato e dunque riflettere meglio sulla questione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa presente che il suo Gruppo non ha alcuna difficoltà a inserire anche per il settore nautico un reato come per l'omicidio stradale. Ritiene tuttavia necessario disporre di tempo per verificare meglio le modifiche che il disegno di legge vuole introdurre al codice penale e ritiene necessario un approfondimento per introdurre qualche correzione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 1° febbraio, alle ore 9,15 e che l'ordine del giorno è integrato con la discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge n. 495 e 182 in tema di equo compenso.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria
11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9^a Commissione sul disegno di legge recante modifica al Codice della proprietà industriale.

Il disegno di legge in esame, composto di 31 articoli, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, volta ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e a garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese. Gli obiettivi complessivi della riforma sono volti, nello specifico: a raffor-

zare il sistema di protezione della proprietà industriale; a incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); a facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; a garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; a rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

L'implementazione legislativa della riforma prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di disciplinare la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, rafforzare il sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, migliorare lo sviluppo di abilità e competenze, agevolare il trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi.

I profili di interesse per la Commissione si rinvergono principalmente in relazione all'articolo 6 e, sia pure in modo residuale, all'articolo 11.

L'articolo 6, in particolare, nell'ambito del Capo I recante misure per il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale, reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina contenuta nell'articolo 198 del Codice della proprietà industriale, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

La relatrice ricorda, inoltre, che l'articolo 198 del Codice, recante «procedure di segretazione militare», vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di depositare le domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, quando queste riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, presso uffici brevetti di Stati esteri o presso l'Ufficio brevetti europeo (EPO) o presso l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia e senza autorizzazione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che provvede previo nulla osta del Ministero della difesa entro novanta giorni, termine trascorso il quale vale il silenzio assenso. Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame, in particolare, estende l'ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale ai casi in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all'estero e o abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto prima del deposito della domanda di brevetto. Allo stesso tempo riduce da novanta a sessanta giorni il termine per il conse-

guimento dell'autorizzazione ministeriale al deposito delle domande presso gli uffici di Stati esteri, o presso l'EPO o lo WIPO (comma 1, lettera a). La modifica introdotta – come sottolinea la relazione illustrativa – ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 – che, come anticipato, presenta alcuni aspetti di interesse per la Commissione – interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. L'articolo 169, comma 1, del Codice della proprietà industriale stabilisce che chi rivendichi la priorità di un deposito sia tenuto a unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà e la data in cui il deposito è avvenuto. Nello specifico, l'articolo 11 prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto. Con la modifica proposta si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), il sistema elettronico che consente lo scambio sicuro di documenti prioritari e documenti simili tra gli uffici della proprietà intellettuale (PI) partecipanti e che consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della Convenzione di Parigi per la certificazione in un ambiente elettronico. Tale modifica – come viene sottolineato nella relazione illustrativa – ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, a tal riguardo, che la priorità del deposito è disciplinata dall'articolo 4 del Codice della proprietà industriale, per effetto del quale chiunque abbia regolarmente depositato, in uno Stato o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, fruisce di un diritto di priorità (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione). La priorità decorre dalla prima domanda di deposito, sia essa di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La priorità, inoltre, dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi. Qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare è idoneo a far nascere la priorità.

Dà infine conto di una conferente bozza di parere non ostativo, che ripercorre i contenuti della relazione testé svolta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore SPERANZON (*Fdi*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API), sottoscritto il 30 giugno 2019 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica socialista del Vietnam.

La stesura dell'Accordo – già ratificato dal Parlamento vietnamita – si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche fra l'Unione europea e il Vietnam (già inquadrato nell'ambito dell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012 e dal derivato Accordo di libero scambio, in vigore dal 2020) e poggia sul fatto che il Paese asiatico rappresenta per l'Europa il secondo *partner* commerciale, dopo Singapore, fra i membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN).

L'Accordo, frutto di un lungo *iter* negoziale e destinato a sostituire i vari trattati bilaterali in materia esistenti fra il Paese asiatico e gli Stati membri dell'UE, è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti incentrato su un apposito tribunale permanente.

Più in dettaglio, l'Accordo, introdotto da un preambolo e composto da 93 articoli (suddivisi in quattro Capi) e da 13 Allegati, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, articoli 1.1 e 1.2) e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, articoli da 2.1 a 2.9) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, sezione A, articoli da 3.1 a 3.26, sezione B, articoli da 3.27 a 3.59). Da ultimo il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, articoli da 4.1 a 4.23).

Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento delle relazioni tra le Parti in materia di investimenti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti individuate dal Capo successivo. Nel definire l'ambito di applicazione dell'Accordo, il Capo 2 individua, tra l'altro, una serie di eccezioni generali alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pub-

blici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza) (articolo 2.1), ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato (articolo 2.2), prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale, in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri (articolo 2.3) e sancisce che a beneficio degli investitori dell'altra parte, nei settori disciplinati, sia assicurato un trattamento «equo e giusto», garantendone altresì la «piena protezione e sicurezza» (articolo 2.5).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la garanzia di un trattamento non meno favorevole, per gli investitori dell'altra Parte, rispetto ai propri, per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili (articolo 2.6), la definizione di alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione (articolo 2.7), la garanzia circa i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati (articolo 2.8) e l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame (articolo 2.9).

L'Accordo, come anticipato, disciplina, quindi, i meccanismi di risoluzione delle controversie. In particolare la sezione A del Capo 3 è relativa alla risoluzione delle controversie tra le Parti, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti dagli articoli 3.1 e 3.2. I successivi articoli 3.3. e 3.4 impegnano le Parti a esperire un tentativo preliminare di consultazione e mediazione, mentre gli articoli da 3.5 a 3.26 fissano le modalità di costituzione del collegio arbitrale, le procedure per lo svolgimento del processo arbitrale e disposizioni generali per la costituzione dell'elenco degli arbitri, le loro qualifiche e i loro obblighi.

La sezione B del Capo 3, dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti, definisce obiettivi e ambito di applicazione (articoli 3.27 e 3.28), disciplina la risoluzione alternativa delle controversie (articoli da 3.29 a 3.31) e le modalità di presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari (articoli da 3.32 a 3.37). Ulteriori articoli definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti (articoli da 3.38 a 3.41) e disciplinano lo svolgimento del procedimento (articoli da 3.42 a 3.59).

I successivi articoli 4.1 e 4.2 (di cui al Capo 4) disciplinano l'istituzione del Comitato dell'Accordo e ne elencano i settori di attività, Comitato copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio, e preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e ad adoperarsi per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate, oltre che per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative. Ulteriori disposizioni del Capo 4 riguardano la possibilità di introdurre modifiche all'Accordo steso (articolo 4.3), e disciplinano le eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica mo-

netaria, (articoli da 4.6 a 4.8), le misure di salvaguardia in situazioni eccezionali (articoli 4.10 e 4.11), la durata (articolo 4.14), l'adempimento degli obblighi delle Parti (articoli da 4.16 a 4.18) e il processo di adesione di futuri membri dell'Unione europea (articolo 4.21).

Gli allegati al testo normativo prescrivono, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi alle autorità competenti, all'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale, alle intese sul trattamento degli investimenti e sull'espropriazione, al debito pubblico, all'elenco degli accordi in materia di investimenti, al regolamento di procedura, al codice di condotta per gli arbitri e i mediatori, ai meccanismi di mediazione, al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, ai procedimenti paralleli e alle procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, conclude l'oratore, si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

La senatrice ZEDDA (*Fdi*), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API) sottoscritto il 19 ottobre 2018 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica di Singapore.

Ricorda, in primo luogo, che la città-Stato di Singapore, è formalmente indipendente dal 1965 contraddistinta da un sistema politico e istituzionale permeato da forte stabilità, pur con appena 5,6 milioni di abitanti, vanta il sistema economico più avanzato tra quelli dei Paesi del Sud-Est asiatico, figura quale settimo Paese al mondo per innovazione globale e vede i suoi cittadini beneficiare di redditi *pro-capite* e di livelli di investimento in materia di istruzione tra più alti al mondo.

Fra i membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN), Singapore costituisce un *hub* strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, rappresentando la principale porta di accesso al Sud-est Asiatico per l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Punto di riferimento nel mondo per i comparti dell'elettronica, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle biotecnologie, il Paese ospita uffici regionali di oltre 10.000 imprese europee, tra le quali le italiane – solo per citarne alcune – Menarini, Lamborghini, Barilla, CMC, Elettronica Spa, ENI, Ferrari, Luxottica, Piaggio, Pirelli, Saipem, Prada e Valentino.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, la firma dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con il Paese asiatico è avvenuta contestualmente a quelle relative ad altri due Accordi, rispettivamente l'Accordo Quadro di Partenariato e Cooperazione (APC) e l'Accordo di Libero Scambio (ALS), strumenti che concorrono nel loro insieme a definire un quadro giuridico rafforzato di partenariato europeo con Singapore, fondamentale in ragione del fatto che il Paese rappresenta il principale *partner* economico dell'Unione europea nell'area del Sud-est asiatico.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, frutto di un lungo *iter* negoziale, è finalizzato a definire la cornice giuridica per facilitare ulteriormente gli investimenti bilaterali fra le due aree geografiche e per offrire certezze addizionali agli investitori, assicurando al contempo alle Parti specifiche garanzie sotto il profilo della tutela della sovranità nazionale e del loro diritto a definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente. Il testo, in particolare, prevede che gli investitori dell'Unione europea e di Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti ad alcun trattamento discriminatorio e siano ampiamente protetti dal rischio di subire espropriazioni, ammesse unicamente in limitate circostanze ed in ogni caso in cambio del pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo, inoltre, offre agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti – delineato dagli articoli di cui al Capo III del testo –, sistema incentrato su un tribunale permanente per gli investimenti di primo grado e su un tribunale d'appello per le impugnazioni, e finalizzato alla risoluzione di eventuali controversie in modo più innovativo rispetto al meccanismo tradizionale. Il sistema, che punta a trovare un equilibrio tra la protezione degli investitori e la salvaguardia del diritto di uno Stato di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica, si fonda sui principi di trasparenza dei procedimenti e su disposizioni contro gli abusi.

Più in dettaglio, l'Accordo, si compone di 75 articoli (suddivisi in quattro Capi), di 11 Allegati e di due Intese, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, 2 articoli), e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, 8 articoli) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, 46 articoli). Da ultimo, il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli). Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti di cui al Capo 2. Il testo ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che ciò costituisca

una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo medesimo per conseguire legittimi obiettivi politici come la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale (articolo 2.2). Ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti, contemplando possibili deroghe solo per finalità di interesse pubblico, e comunque ammesse a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti.

L'Accordo esclude la possibilità che una Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, ad eccezione dei casi in cui essa agisca nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva (articolo 2.6).

La Sezione A del Capo 3 dell'Accordo disciplina la modalità di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (articoli 3.1-3.24), prevedendo innanzitutto, al termine di un tentativo di risoluzione amichevole non andato a buon fine, l'avvio della fase delle consultazioni tra le due Parti (articolo 3.3), l'ipotesi di fare ricorso ad una mediazione (articolo 3.4) e l'avvio delle vere e proprie procedure giurisdizionali (articoli 3.5 e seguenti). Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13), le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15), la trasparenza del procedimento (articolo 3.16) e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

La Sezione B del Capo 3 disciplina, viceversa, la modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti (articoli 3.25-3.46), impegnandole innanzitutto ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia in buona fede al fine di pervenire a una soluzione concordata (articolo 3.26) o mediante una procedura di mediazione (articolo 3.27). Il ricorso ad un collegio arbitrale (articolo 3.28) e le procedure per la sua costituzione (articolo 3.29) consentono l'avvio del processo arbitrale, le cui tempistiche e procedure sono disciplinate dagli articoli da 3.30 a 3.39.

Il successivo articolo 4.1 (di cui al Capo IV) istituisce un Comitato dei rappresentanti delle Parti, copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore, preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e a promuoverne gli obiettivi generali.

Gli allegati al testo normativo disciplinano, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi all'espropriazione (allegati 1, 2 e 3), al meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti (allegato 6), ai Codici di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, degli arbitri e dei mediatori (allegati 7 e 11), alle regole relative all'accesso del pubblico ai documenti, alle udienze e alla possibilità per i terzi di presentare osservazioni (allegato 8), alle norme procedurali per l'arbitrato (allegato 9) e alle procedure di mediazione per le controversie tra le Parti (allegato 10).

Le due Intese allegate al testo dell'Accordo sono relative – rispettivamente – alle limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e alla retribuzione degli arbitri.

La relatrice conclude la sua esposizione rilevando che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411**

La Commissione Affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminato, in particolare, l'articolo 6 che, nel disporre modifiche all'articolo 198 del Codice della proprietà industriale, reca norme per il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato;

preso atto altresì di quanto disposto dall'articolo 11 in ordine all'estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria
20^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenute le proposte di modifica e integrazione da parte dei Gruppi PD e Forza Italia allo schema di risoluzione da lui presentato nella precedente seduta.

Ringrazia il sottosegretario Barachini per essere intervenuto nella seduta odierna e lo invita quindi a esporre la posizione del Governo sulla proposta di regolamento in esame e sullo schema di risoluzione da lui presentato.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce anzitutto la piena condivisione del Governo sui principi, sullo spirito e sugli scopi della proposta di regolamento relativa alla libertà dei media, cosiddetta *European media*

freedom act (EMFA), ricordando che i media non sono imprese commerciali come le altre e che quindi, in particolare nel nostro momento storico, di forte sviluppo del settore digitale, è importante assicurare un quadro minimo a livello dell'Unione europea a salvaguardia dell'indipendenza e del pluralismo nell'informazione e di contrasto alle disinformazioni. Particolare importanza riguarda il Codice di condotta dell'UE contro la disinformazione, in un contesto in cui si inizia a fare uso dell'intelligenza artificiale nella creazione o redazione dei contenuti mediatici.

Con riguardo a punti specifici della proposta e dello schema di risoluzione, rivolge l'attenzione sulla diversa portata di alcune definizioni contenute nella proposta, rispetto a definizioni simili, proprie di settori normativi contigui come quelli dei media audiovisivi o del *Digital Services Act* o il *Digital Markets Act*, nonché rispetto all'indeterminatezza di taluni termini o espressioni utilizzate.

Si sofferma quindi su ciò che ritiene essere la parte cruciale dell'EMFA, ovvero quella che riguarda le piattaforme digitali e in generale l'intero ecosistema digitale, finalizzata a far fronte a quella sorta di *digital wild west*, a tutela del buon funzionamento delle nostre democrazie e dei diritti fondamentali.

In particolare, ritiene fondamentale la responsabilizzazione delle piattaforme digitali, pur salvaguardando la piena autonomia della responsabilità editoriale relativa ai contenuti dei servizi di media. In tale contesto, ritiene forse opportuno chiarire, nella proposta, l'esclusione del settore della stampa dal nuovo Comitato europeo per i servizi di media.

Esprime, in conclusione, apprezzamento e condivisione per lo schema di risoluzione predisposto dal Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per le sue considerazioni e invita i senatori a illustrare le proposte di modifica e integrazione allo schema di risoluzione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per il proficuo confronto con i principali portatori di interesse sentiti in audizione. Condivide l'impianto dello schema di risoluzione proposto dal Presidente, su cui ritiene di avanzare solo minime considerazioni, volte a precisare meglio la portata di alcune osservazioni, come per esempio quella relativa alla proposta di valutare l'introduzione di norme a contrasto del cosiddetto «*slapp*» o «*querelle bavaglio*», che non necessariamente devono trovare posto in questa proposta di regolamento, che peraltro non dispone di un presidio sanzionatorio tipico.

Per quanto riguarda il punto relativo al rischio di sovrapposizioni tra le definizioni di cui all'articolo 2 rispetto a quelle di altri atti in materia, ritiene che ciò non costituisca un problema di incoerenza, quanto un'espressione della complementarità tra le stesse, legate ciascuna al proprio contesto normativo su cui ciascun atto insiste.

Con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 5, ritiene che l'obbligo posto in capo agli stessi fornitori di media di servizio pubblico

di assicurare indipendenza e pluralità, si pone come obbligo complementare rispetto a quello proprio di ciascuno Stato sovrano e ritiene pertanto di non dover sollevare un'esigenza di modifica con la risoluzione.

Similmente, con riguardo all'osservazione relativa all'articolo 17, non ritiene opportuno proporre di modificare l'impostazione del rapporto tra responsabilità della piattaforma digitale e responsabilità del fornitore di contenuti mediatici, che riflette la clausola del «buon samaritano» del *Digital Services Act*, per un'azione volontaria in buona fede contro i contenuti illegali, in un contesto di interlocuzione tra i due attori.

Riguardo alla configurazione delle impostazioni predefinite dei dispositivi di accesso ai media, di cui all'articolo 19, ritiene opportuno lasciare quanto già stabilito nel *Digital Services Act* e nel *Digital Markets Act*.

Infine, riguardo all'articolo 23, relativo ai dati di misurazione dell'*audience*, ritiene che la norma della proposta europea sia già improntata a evitare il rischio di un utilizzo anticoncorrenzionale di tali dati, come espresso nell'osservazione dello schema di risoluzione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) concorda con molte osservazioni testé svolte e in particolare con quella relativa all'articolo 5, in materia di servizio pubblico. Ritiene infatti che non vi sia una questione di sussidiarietà, restando gli Stati membri liberi nell'assicurare l'imparzialità e la pluralità nei propri servizi pubblici, e che l'osservazione, come formulata, sembra aprire a possibili ingerenze politiche sulla libertà del servizio pubblico di media.

Con riferimento alla tutela delle realtà dei media locali, ritiene non sia necessario l'uso di una direttiva, anziché del regolamento, quanto piuttosto un rafforzamento della trasparenza dei meccanismi di indicizzazione delle grandi piattaforme, per consentire una visibilità dei media locali, al pari di quelli nazionali o sovranazionali, soprattutto nei casi in cui il servizio locale costituisce la fonte originaria della notizia.

Chiede quindi al Presidente relatore di tenere conto delle considerazioni da lei svolte a nome del Gruppo *M5S*, nella stesura definitiva della risoluzione.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sintetizza le osservazioni da lui già inviate alla Presidenza, in cui rileva anzitutto che le definizioni di cui all'articolo 2, in realtà, non sembrano presentare un problema di coerenza con i termini utilizzati dal *Digital Services Act* (*DSA*) e dalla direttiva sui media audiovisivi (*AVMS*). Per esempio, la definizione di «servizi di media» è ricalcata su quella della direttiva *AVMS*, e la definizione di «fornitore di servizi di media» è meramente consequenziale. Così anche la definizione di «fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni» richiama il *DSA*. Ciascuna delle discipline, infatti, si occupa di aspetti diversi dell'attività delle piattaforme, e la proposta *EMFA* non fa eccezione.

Con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 17, suggerisce di aggiungere un rilievo relativo alla necessità di rafforzare la tutela dei fornitori di servizi media contro l'ingiustificata rimozione di contenuti o il

diniego d'accesso da parte delle piattaforme digitali, mediante il riconoscimento di un diritto di ricorso al giudice o all'Autorità nazionale. D'altra parte, non ritiene condivisibile l'idea di sottoporre a verifica da parte di terzi delle dichiarazioni dei fornitori di servizi di media sulla responsabilità editoriale, poiché i contenuti pubblicati dal fornitore di servizi media dovrebbero godere di una presunzione di attendibilità, salva la possibilità per la piattaforma di provare il contrario, o comunque la sussistenza di giustificati motivi a fondamento della rimozione o del diniego di accesso.

Infine, per quanto riguarda l'osservazione relativa all'articolo 19, sulla personalizzazione di dispositivi e interfacce, la specificazione secondo cui «andrebbe anche tenuto conto dell'esigenza dei media di poter salvaguardare la propria linea editoriale, per esempio nell'ambito di un'offerta aggregata di contenuti audiovisivi a pagamento» rischia di annacquare la portata di quanto previsto nell'articolo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) evidenzia come la varietà delle materie di competenza della Commissione richieda competenze specifiche approfondite ai senatori che la compongono. Per quanto riguarda i possibili disallineamenti tra le definizioni di cui all'articolo 2, ritiene utile che vi siano tali sovrapposizioni, a differenza di quanto affermato dalle osservazioni del PD.

Riguardo al Codice di condotta contro la disinformazione, che introduce diverse misure, tra cui una maggiore cooperazione con i *fact checkers*, sottolinea come il ricorso a entità terze possa essere strumentale alla conferma delle posizioni di chi vi ricorre, che si sceglierà i *fact checkers* di propria convenienza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede se il Rappresentante del Governo possa già dare una sua valutazione sulle proposte di modifica emerse nella seduta e in particolare su quelle del senatore Nicita.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene gli emendamenti condivisibili, ma si riserva di svolgere un approfondimento più specifico al riguardo.

Il PRESIDENTE propone quindi di finalizzare il testo dello schema di risoluzione per procedere alla votazione nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3^a Commissione Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019.

Esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato, infatti, sono derivati sia l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022, di competenza esclusiva dell'UE, per il quale, quindi, non è richiesta ratifica dei Parlamenti degli Stati membri, sia l'Accordo in ratifica, cosiddetto misto, per la competenza concorrente tra UE e Stati membri.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti andrà, quindi, a sostituire i 21 Accordi bilaterali già in vigore, tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990. Peraltro, esso è di tenore del tutto analogo a un altro Accordo di protezione degli investimenti, oggetto di un altro disegno di legge di ratifica (AS 454) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Singapore dall'altra.

L'Accordo in esame, già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020, è finalizzato ad assicurare maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e le proprie tutele, per esempio in materia di espropriazioni e nazionalizzazioni, realizzando così un contesto volto a favorire gli investimenti, e perseguendo al contempo la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente, e altri obiettivi di politica pubblica.

Il testo si compone di 93 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 13 allegati, e statuisce al capo I la volontà di creare una rete di intese, scambi commerciali e investimenti, stabilendo reciproche condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche (articoli 1.1 e 1.2).

Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.9); risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti (capo III, articoli 3.1-3.59); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4.1-4.23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3^a Commissione Esame e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, sottoscritto nell'ottobre del 2018.

L'Accordo di protezione degli investimenti (API) in ratifica è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018.

Esso sancisce un processo di crescente approfondimento strategico delle relazioni bilaterali tra Unione europea e Singapore sotto il profilo commerciale, politico e di sicurezza, ponendo le basi per un significativo consolidamento dell'influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), essendo il Singapore il partner principale ASEAN dell'Unione europea.

L'Accordo è finalizzato ad assicurare un elevato livello di tutela sia per gli investimenti sia per la sovranità nazionale dello Stato. Agli investimenti europei è assicurato un trattamento giusto ed equo e non discriminatorio rispetto a quelli del Singapore, effettuati in simili condizioni. Essi sono inoltre tutelati da forme di espropriazione e sottoposti a un regime di risoluzione delle controversie tramite un tribunale bilaterale *ad hoc*, ICS (*Investment Court System*), con il quale si demanda ai Paesi contraenti la scelta dei componenti del *panel* di arbitri secondo numeri, formule e liste specifiche degli accordi e non più all'investitore e allo Stato, come nel tradizionale ISDS (*Investor-State dispute settlement*), considerato troppo sbilanciato a favore dei grandi investitori privati.

L'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 11 allegati e 2 intese, e statuisce al capo I l'obiettivo di perseguire, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello sviluppo sostenibile e della trasparenza commerciale, il miglioramento del clima degli investimenti tra i contraenti (articoli 1.1 e 1.2).

Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: la protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.8); risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti (capo III, articoli 3.1-3.46); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4-1-4.119).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore,

mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, sottolineando come le vigenti direttive dell'UE sulla parità non contengono disposizioni sulla struttura e il funzionamento effettivi degli organismi per la parità, ma si limitano a prescrivere che essi abbiano alcune competenze minime; non sono quindi sufficienti per affrontare le sfide che si pongono agli organismi per la parità nel garantire l'attuazione e l'applicazione della normativa dell'UE in materia di lotta alle disparità di trattamento e alle discriminazioni e di maggiore prevenzione. Ne deriva un livello di protezione contro la discriminazione insufficiente e non uniforme all'interno dell'UE.

L'obiettivo della proposta è stabilire norme vincolanti per gli organismi per la parità in fatto di parità di trattamento e pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il lavoro autonomo. La Commissione europea ha presentato in parallelo la proposta di cui al COM(2022) 689, che è essenzialmente identica a questa in esame, salvo che per la base giuridica, posto che va a modificare direttive approvate con procedura speciale e quindi con voto all'unanimità.

Le norme stabilite dalla presente proposta riguardano anche il mandato degli organismi per la parità, i loro compiti, l'indipendenza, la struttura, i poteri, l'accessibilità e le risorse, affinché essi possano, assieme ad altri attori: contribuire efficacemente all'applicazione della direttiva 2006/54/CE, inclusa la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, e della direttiva 2010/41/UE; aiutare efficacemente le vittime di discriminazioni ad accedere alla giustizia; promuovere la parità di trattamento e prevenire la discriminazione.

La proposta si basa sull'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, che consente, mediante la co-decisione tra Parlamento europeo e Consiglio (che vota a maggioranza qualificata e non all'unanimità come nella parallela proposta 689), di adottare misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retri-

buzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La stessa base giuridica è stata utilizzata per le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

In merito al principio di sussidiarietà, la Commissione europea osserva che, essendo l'uguaglianza e la non discriminazione valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, l'azione della proposta, che intende rivedere la legislazione già vigente per migliorarne l'efficacia, risulta necessaria e conforme.

In merito al principio di proporzionalità, la Commissione europea osserva che la proposta rispetta le competenze e l'autonomia procedurale degli Stati membri e fissa norme minime che devono essere attuate dagli Stati membri, con il proposito di migliorare sensibilmente il livello di protezione contro la discriminazione, con un notevole impatto positivo sulla situazione delle vittime di discriminazioni.

La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Ha già completato l'esame il parlamento irlandese, che non ha riscontrato violazioni delle competenze nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (n. COM(2022) 689 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta in titolo, che mira a stabilire norme vincolanti per gli organismi per la parità, insieme con la proposta distinta di cui al COM(2022) 688. Si intende istituire un quadro rafforzato per gli organismi per la parità nell'Unione europea al fine di promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, nonché di combattere ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento, e nei settori indicati dalle direttive sulla parità.

Va rilevato che le vigenti direttive dell'UE sulla parità non contengono disposizioni sulla struttura e il funzionamento effettivi degli organismi per la parità, ma si limitano a prescrivere che essi abbiano alcune competenze minime. Affinché gli organismi per la parità possano realizzare in pieno il proprio potenziale, la Commissione si è impegnata proporre norme vincolanti per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità.

L'obiettivo della direttiva è quindi fissare norme relative agli organismi per la parità, riguardanti il loro mandato, i compiti, l'indipendenza, la struttura, i poteri, l'accessibilità e le risorse, affinché essi possano, assieme

ad altri attori, contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive in materia; aiutare efficacemente le vittime di discriminazioni ad accedere alla giustizia; promuovere la parità di trattamento e prevenire la discriminazione.

Per quanto riguarda la base giuridica, la presente proposta si fonda sull'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce alla legislazione derivata la base giuridica per prendere provvedimenti volti a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 19 prevede la procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità in Consiglio e ruolo di approvazione del Parlamento europeo. La proposta parallela si basa invece sull'articolo 157, paragrafo 3, TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria.

In merito al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea osserva che l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori fondamentali dell'Unione europea, sanciti nell'articolo 2 del TUE e tutelati dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali. E dovrebbero essere adeguatamente tutelati in ogni parte dell'Unione europea. La presente iniziativa non introduce provvedimenti legislativi in un nuovo settore, ma rivede una legislazione già vigente per migliorarne l'efficacia. Essendosi già formato un comune consenso sul fatto che un'azione a livello dell'UE in questo campo sia necessaria, secondo la Commissione europea la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, colmando le notevoli differenze nel livello di protezione contro la discriminazione nelle varie parti dell'UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la proposta delinea norme minime tenendo conto della diversità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e rispettandone pienamente l'autonomia istituzionale. Si prevede che queste norme minime migliorino sensibilmente il livello di protezione contro la discriminazione, con un notevole impatto positivo sulla situazione delle (potenziali) vittime di discriminazioni. La proposta consente peraltro agli Stati membri di fissare norme più rigorose.

La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (n. COM(2022) 695 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo con cui la Commissione eu-

ropea mira a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta a tutti gli effetti in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è una azione chiave nella strategia dell'UE sui diritti dei minori e nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ.

Il diritto dell'Unione impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferitegli dal diritto dell'UE, in particolare in materia di libera circolazione e soggiorno, il che implica il diritto alla parità di trattamento e il divieto di imporre ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome. Tuttavia, il diritto dell'Unione non impone ancora agli Stati membri di riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro per altre finalità, determinando conseguenze negative per i minori poiché impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere, come ad esempio quando hanno familiari in un altro stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro stato membro.

I motivi delle attuali difficoltà di riconoscimento della filiazione risiedono nella diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione nel contesto nazionale. Per affrontare tali problemi, la Commissione propone quindi l'adozione di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale sulla filiazione e di legge applicabile in modo da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro. Propone inoltre l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.

Dato che tutti i minori godono degli stessi diritti senza discriminazioni, la proposta riguarda il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene. La proposta comprende pertanto il riconoscimento della filiazione di un figlio avente genitori dello stesso sesso e anche di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro, mentre ciò che attiene agli stati terzi continuerà ad essere disciplinati dal diritto nazionale. La proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale.

In merito alla base giuridica, il diritto sostanziale in materia di famiglia, compreso lo *status* giuridico delle persone, rientra nella competenza degli Stati membri, il che significa che le norme sostanziali per l'accertamento della filiazione sono stabilite dal diritto nazionale. Tuttavia, l'Unione può adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, per esempio misure volte a facilitare che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione sia riconosciuta in altri Stati membri. Per la Commissione europea, tali misure non porteranno all'armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale. È in ogni caso importante sottolineare che la base giuridica costituita dall'articolo 81, paragrafo

3, del TFUE prevede che il Consiglio voti all'unanimità e il Parlamento europeo abbia solo un ruolo consultivo.

In merito al principio di sussidiarietà, mentre spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, la competenza ad adottare misure relative al diritto di famiglia e ai diritti dei minori con implicazioni transfrontaliere è ripartita tra l'Unione e gli Stati membri. I problemi relativi al riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti derivanti dal diritto nazionale o dell'Unione sono rilevanti a livello di Unione, poiché il riconoscimento richiede il coinvolgimento di due Stati membri. Sono rilevanti a livello di Unione anche le conseguenze del mancato riconoscimento della filiazione, poiché le famiglie possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.

I problemi relativi al riconoscimento della filiazione derivano in particolare dalla diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione e dalla diversità delle norme degli Stati membri in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Gli Stati membri, agendo singolarmente, non potrebbero risolvere in modo soddisfacente i problemi relativi al riconoscimento della filiazione, poiché le loro norme e procedure dovrebbero essere uguali o almeno compatibili ai fini del riconoscimento.

Per la Commissione europea è quindi necessaria un'azione a livello dell'Unione per garantire che uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali o altre autorità competenti accertino la filiazione in situazioni transfrontaliere sia considerato competente a tal fine e che le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti di tutti gli Stati membri applichino la stessa legislazione per accertare la filiazione in situazioni transfrontaliere. All'interno dell'Unione si eviteranno così conflitti di filiazione riguardanti la stessa persona e ciascuno Stato membro riconoscerà la filiazione accertata in un altro Stato membro.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, per la Commissione europea la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; inoltre il certificato europeo di filiazione è facoltativo per i minori e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione.

Sono pervenute le relazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'Interno, che forniscono alcune importanti puntualizzazioni e su cui si fa riserva di elaborare nella prossima seduta.

La proposta è oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

La data di deferimento dell'atto è stata il 26 gennaio 2023. Entro otto settimane dalla data del deferimento, e quindi entro il 23 marzo 2023, i parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti delle istituzioni europee un parere motivato esponendo le ragioni per le quali si ritiene che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia sin da subito ampie riserve sulla proposta in esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene fondamentale acquisire le valutazioni espresse dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, anche attraverso le audizioni dei ministri competenti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa alla richiesta di conoscere compiutamente le posizioni espresse dai ministeri interessati

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda come le relazioni del governo siano già state trasmesse a tutti i senatori della Commissione e assicura che si farà carico della richiesta di maggiori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(340) BALBONI. – *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*
(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:

– al capoverso "2-*bis*", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

– al capoverso "2-*ter*", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-*bis*";

– al capoverso "2-*quater*", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato «indebitamento netto» non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.

Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio – a tempo indeterminato – dei vincitori delle procedure selettive pre-

viste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;

con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;

con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera a), si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;

con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;

in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;

con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal *report* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni

del contributo previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste rassicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte».

In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;

in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;

con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere

individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;

in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;

con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. «separata» (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non «nel sistema di Tesoreria Unica», si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;

con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non;

in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall'Amministrazione competente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato «Indebitamento Netto» non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del «Saldo Netto da Finanziare» (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;

in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero – Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento *in house* della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;

con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sui fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari – che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio – debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è ga-

rantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò – tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate – induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapacità delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;

in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;

con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di ripermizione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (US-SRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività

di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di ripermetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'*iter* ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;

in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;

con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14,5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;

in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa «di rilevanza nazionale» i cui servizi sono acqui-

siti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari. L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

– che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;

– che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;

– che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;

– che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;

– in relazione all’articolo 2, comma 7, si segnala che l’utilizzo nel 2023 di risorse stanziato per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO, nel formulare l’avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all’articolo 2, che è prassi consolidata l’utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all’articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;

in relazione all’articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all’articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall’articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l’onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e del direttore dell’Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evi-

denziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;

in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(108 e 376-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In parti-

colare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore.

In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposte 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.

In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.

Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e LOMBARDO (*Az-IV-RE*) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023"».

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

«1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in

deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".».

Il parere risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) – reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica.

Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia).

Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzial-

mente riprodotte della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al *dossier* del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 – che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico – l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati – la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) – capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) – istituito dall'art. 7, comma 7-*bis* del D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso – sottolinea la RT – dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo

di maggior attinenza agli appalti (1552 – Atti privati – imposta di bollo; 1562 – Atti pubblici – imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella «Ricostruzione gettito anno 2021» ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai «valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021», la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: *a)* nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; *b)* le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; *c)* le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.

Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.

L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riprodottrive di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei «settori esclusi»); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).

Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15, comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. g), comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84, comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM – Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in

caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività – riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.

Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative – e quindi non produttive di vincoli ulteriori – rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della «clausola generale», per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico.

In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» dovrebbero essere inserita la specificazione: «per la finanza pubblica»; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole: «senza oneri aggiuntivi» dovrebbero essere sostituite con l'espressione: «senza nuovi o maggiori oneri»; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: «4-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: «non derivano» con l'espressione: «non devono derivare». Anche su tali profili appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria
18^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Cosmano Lombardo Presidente, di Associazione Italia Digitale, in videoconferenza, e la dottoressa Isa Carla Gatti, Presidente di LG & Partners.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti di Associazione Italia Digitale e LG & Partners

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti di Associazione Italia Digitale e LG & Partners.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di Associazione Italia Digitale.

Il dottor LOMBARDO, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (*PD-IDP*), CROATTI (*M5S*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il dottor LOMBARDO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di LG & Partners.

La dottoressa GATTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore ORSOMARSO (*FdI*), al quale risponde la dottoressa GATTI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale nel 175 del 2022 (n. 40)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Interviene in discussione generale il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) il quale ritiene che l'iniziativa sia meritevole di attenzione: a tal proposito, dopo aver richiamato sinteticamente il contenuto della sentenza,

chiede dei chiarimenti sul significato dell'espressione: «ritenuta certificata».

Il PRESIDENTE garantisce che la richiesta verrà trasferita al Governo, stante l'assenza di un rappresentante dello stesso.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) rileva che tale evenienza si è già verificata altre volte e sembra riguardare, non solo la Commissione finanze, ma anche altre Commissioni, in tal modo denotando scarso rispetto per il Parlamento, la cui attività ordinaria rischia di essere penalizzata. Invita quindi il Presidente a sensibilizzare il Governo affinché suoi rappresentanti partecipino alle sedute della Commissione, permettendole così di approfondire compiutamente i provvedimenti in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il Governo delle esigenze della Commissione e che solleciterà la presenza di un suo rappresentante nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

(73) VERDUCCI e FINA. – Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti

(Discussione e rinvio)

La relatrice D'ELIA (*PD-IDP*) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento alla Presidenza per l'incarico di relatrice sul provvedimento in titolo, che presenta contenuti di particolare rilievo per le produzioni cinematografiche indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali.

Ricorda, innanzitutto, che nella scorsa legislatura la Commissione aveva avviato, ma non concluso, l'esame di un provvedimento recante contenuti analoghi, anch'esso a prima firma del senatore Verducci (Atto Senato 2147).

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 1, il quale, tramite novelle al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021), introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti che consistono in operatori che svolgono attività di produzione e distribuzione in possesso di determinati requisiti, ivi elencati.

Rileva, in proposito, che il provvedimento si propone di accogliere un'esigenza fortemente avvertita all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo che riguarda la definizione di produttore indipendente, nonché le altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane, a lungo attese dal mondo del cinema e dell'audiovisivo.

Specifica che le imprese sono articolate su due livelli: il primo, relativo agli operatori che soddisfano tutti i requisiti, riguarda tendenzialmente le micro imprese che, per lo loro natura e struttura aziendale, hanno maggiori difficoltà a rapportarsi alle regole di mercato in assenza di un efficace sostegno pubblico; il secondo livello ricomprende le imprese che, soddisfacendo solo alcuni dei requisiti, corrispondono a realtà imprenditoriali indipendenti di piccole e medie dimensioni le quali, pur riuscendo ad operare secondo le regole di mercato, necessitano comunque di forme di sostegno pubblico, seppur meno intense, per far fronte alla concorrenza dei grandi gruppi.

Osserva che, come rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge, occorre tener presente che la situazione delle imprese indipendenti, in aggiunta alle evocate difficoltà strutturali, è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dalle misure restrittive poste in essere per contenere la pandemia. Specie le imprese indipendenti di primo livello fanno fatica a riprendere la propria attività e sono a rischio di sopravvivenza.

In relazione all'articolo 2, fa presente che esso novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione, ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello.

Si sofferma, poi, sull'articolo 3, il quale interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.

Evidenzia che esso novella l'articolo 13, comma 5, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale il riparto del Fondo, stabilendo che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 (contributi selettivi) e 27, comma 1 (destinati ad iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) «non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo».

In particolare, l'articolo 3 interviene a incrementare le quote minime e massime a sostegno di queste due linee di intervento: esse sono così comprese tra il 10 e il 12 per cento per i contributi selettivi e tra il 6 e l'8 per cento per i contributi alla promozione.

Prosegue l'illustrazione facendo riferimento all'articolo 4, che novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive (articolo 15 della legge n. 220 del 2016), circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti.

Il credito di imposta varia, nell'ambito di un *range* compreso tra il 15 e il 40 per cento del costo di produzione, a seconda se si tratti di opere

cinematografiche oppure televisive e del *web* e a seconda che si tratti di imprese indipendenti di primo o di secondo livello.

In merito all'articolo 5, pone in evidenza che esso novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive (di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220) in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del presente disegno di legge sul versante della produzione.

Infine illustra l'articolo 6, recante alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016. Per quanto riguarda i contributi automatici, quelli per le opere cinematografiche vengono circoscritti alle sole imprese indipendenti di primo livello, mentre quelli per le opere televisive e *web* sono riservati alle imprese indipendenti di primo livello e di secondo livello. Quanto ai contributi selettivi, essi sono diretti alle sole imprese indipendenti di primo livello.

In conclusione, richiama l'attenzione sulla circostanza che le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo non concorrono solamente allo sviluppo della produttività e dell'occupazione, ma anche alla crescita culturale, sociale e di rappresentazione esterna del sistema-Paese. L'intervento proposto mira dunque a rendere maggiormente diversificata e plurale sia la creazione sia la fruizione dei contenuti audiovisivi multimediali.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel ricordare che nel corso della precedente legislatura era stato avviato, sul disegno di legge a propria firma n. 2147 di analogo contenuto, un intenso ciclo di audizioni, che non poté essere concluso per via del termine anticipato della legislatura, auspica che anche sul provvedimento in titolo la Commissione intenda svolgere audizioni prima di avviare la discussione generale e procedere alla fase emendativa.

La presidente COSENZA fa presente che la richiesta del senatore Verducci sarà esaminata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocato per domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(238) LA PIETRA. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice, senatrice COSENZA (*FdI*), la quale illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore La Pietra, diretto al sostegno e alla valorizzazione del Pistoia Blues Festival, nonché a consentire la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

Specifica che, a tal fine, i due articoli del provvedimento in esame novellano l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale», inserendo tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale, già destinatarie di una contribuzione straordinaria da parte dello Stato: il Pistoia Blues Festival, realizzato dal Comune di Pistoia, al quale viene assegnato, a decorrere dall'anno in corso, un contributo pari a 250.000 euro annui (articolo 1); e il Festival Internazionale Time in Jazz, realizzato dal Comune di Berchidda (in provincia di Sassari), al quale è attribuito analogo contributo pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno in corso (articolo 2).

Osserva, al riguardo, che l'anno indicato nel disegno di legge, che sarà necessario aggiornare in sede emendativa, è il 2022.

Entrambi i contributi sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 («Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»).

Evidenzia che la disposizione recata dall'articolo 1 accorda continuità ai sostegni statali già riconosciuti al Comune di Pistoia per la medesima finalità e, in particolare, al contributo previsto, fino al 2021, dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 370, della legge n. 160 del 2019).

Ricorda, quindi, che il disegno di legge ripropone i contenuti dell'Atto Senato n. 1228 della XVIII legislatura, anch'esso a prima firma del senatore La Pietra, nel testo approvato dal Senato in data 29 marzo 2022 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove l'*iter* di esame del provvedimento si è arrestato per via della conclusione anticipata della stessa legislatura.

Prosegue l'illustrazione dando conto, in modo più dettagliato, degli eventi oggetto del provvedimento in esame.

Si sofferma, in primo luogo, sul Pistoia Blues Festival che, nato nel 1980 e organizzato annualmente dal Comune di Pistoia, è uno dei principali festival blues a livello internazionale.

Pone in evidenza che l'evento rappresenta, al contempo, un'occasione di promozione della città organizzatrice, della Toscana e dell'Italia nel suo complesso come location ideale per la grande musica internazionale e un'occasione di promozione di una preziosa forma di arte e cultura quale è il blues.

L'iniziativa costituisce, da un lato, uno dei maggiori riferimenti per i principali interpreti di tale genere musicale a livello mondiale e, dall'altro, un momento di promozione e valorizzazione degli artisti emergenti.

Richiama, quindi, la relazione illustrativa, che individua lo scopo del sostegno finanziario che si intende disporre in favore del Pistoia Blues Festival per promuovere un «salto di qualità nelle modalità organizzative» e un «consolidamento della manifestazione, finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettiva».

Dà conto del fatto che l'intervento è diretto ad affiancare lo sforzo economico sostenuto dal solo Comune di Pistoia, che specie negli ultimi anni non ha potuto più contare sul supporto di altri soggetti a seguito delle minori disponibilità finanziarie di questi ultimi.

L'utilità dell'intervento, peraltro, pare confermata alla luce della capacità dell'evento musicale di ottenere significativi proventi da biglietteria, proprio in ragione della validità della proposta culturale e del conseguente riscontro del pubblico all'iniziativa.

Menziona, al riguardo, l'informazione riportata nella relazione illustrativa sulla base della quale siffatte entrate coprono il 55 per cento delle spese complessive.

Con riferimento al festival di fama internazionale Time in Jazz, ricorda che si tratta di un festival musicale, fondato da Paolo Fresu, che si svolge con cadenza annuale nel comune di Berchidda e nei centri limitrofi.

Il festival è organizzato dall'omonima associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel dicembre 1997, la quale, oltre all'organizzazione e al coordinamento del festival, nel corso degli anni ha ampliato il proprio ventaglio di proposte, inserendovi ulteriori iniziative culturali (tra le quali iniziative di carattere cinematografico e teatrale).

In discussione generale interviene il senatore PIRONDINI (*M5S*) il quale, pur condividendo le finalità del provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il finanziamento delle meritorie iniziative museali è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Auspica, al riguardo, che in sede emendativa sia possibile individuare una copertura economica differente, al fine di non penalizzare altre importanti iniziative culturali, che non potrebbero attingere a detto Fondo.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), nel prendere atto con favore della condivisione espressa dal senatore Pirondini sul provvedimento in esame, ricorda che nell'ambito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, il Ministro della cultura Santiapichi ha preannunciato l'intenzione di intervenire sulla disciplina del FUS nell'ottica di rivedere i meccanismi normativi che riguardano l'individuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, al fine di premiare la qualità. Ritiene, pertanto, che le sollecitazioni circa l'opportunità di non distogliere risorse da destinare ad ulteriori iniziative, incluse quelle musicali di particolare pregio, possano trovare una risposta in tale sede.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) DAMIANI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

La PRESIDENTE concede la parola al senatore CRISANTI (*PD-IDP*), che chiede di intervenire per una breve integrazione dell'intervento già svolto in discussione generale. Al riguardo, ritiene che la disciplina dell'insegnamento dell'educazione finanziaria non possa prescindere dalla definizione di obiettivi formativi e da una riflessione circa l'opportunità di fare riferimento al monte ore relativo all'insegnamento della matematica.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), dopo aver segnalato l'imminente presentazione di ulteriori disegni di legge vertenti sulla materia in esame e dopo aver richiamato l'opportunità del loro abbinamento ai disegni di legge in titolo, propone il rinvio della discussione. Nel manifestare sin d'ora l'intenzione di pervenire ad un testo unificato delle iniziative legislative, in grado di registrare la più ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che l'Ufficio di Presidenza potrà definire la modalità con cui proseguire la discussione, anche con riferimento all'eventuale calendarizzazione di un ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito e il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 31 gennaio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE, CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI, CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI, CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE, OICE, FINCO, GENERAL SOA, UNIONE SOA ITALIANE E UNIONSOA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO 19 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto attiene ai profili di competenza della 8^a Commissione, durante l'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 7, che porta da 40 a 42 il numero dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ai sensi delle nuove disposizioni, che novellano l'articolo 1, comma 3, della legge n. 103 del 1975, la Commissione di vigilanza sarà dunque costituita da 21 senatori e 21 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque in modo da assicurare che ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica abbia almeno un proprio rappresentante nella Commissione.

La formulazione delle norme attualmente vigente prevede invece che la Commissione sia composta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

In considerazione del fatto che il provvedimento è già all'ordine del giorno dell'Aula del Senato nella seduta delle 16,30 di oggi e che esso è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori BASSO (*PD-IDP*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del Presidente, previa verifica del numero legale, viene posta in votazione ed è approvata.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per il voto unanime espresso dalla Commissione.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice PETRUCCI (*Fdi*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 183 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 19 (Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 462
(al testo del decreto-legge)**

G/462/1/8

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

premesso che:

l'ultimo Rapporto ISPRA 2021 sul dissesto idrogeologico pone in evidenza come il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera, mentre il 18,4 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, con 1,3 milioni di abitanti e oltre 560.000 edifici sottoposti a rischio frane;

le cause del dissesto idrogeologico vanno ricercate in primo luogo, nelle condizioni fisiche del territorio italiano geologicamente giovane e tettonicamente attivo, costituito per il 75 per cento da colline e montagne. Alle cause naturali, quali precipitazioni e terremoti, si aggiungono sempre più di frequente quelle antropiche e gli effetti dei cambiamenti climatici, con un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi, che comportano, di conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali e delle colate detritiche;

considerato che:

occorre avviare una programmazione degli interventi che eviti la continua rincorsa alle emergenze, attraverso l'allocazione di risorse che garantiscano la messa in sicurezza del territorio;

i fenomeni franosi sono eventi naturali complessi, che richiedono una profonda conoscenza geologica del territorio nazionale, che possa supportare dal punto di vista tecnico-scientifico l'adozione di decisioni che molto spesso, in fase emergenziale, devono essere adottate dal personale della Protezione Civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tempi molti ristretti, come la perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio, la definizione di scenari di evoluzione del dissesto, la pianificazione di misure emergenziali di messa in sicurezza, la valutazione del rischio che grava sulle squadre di soccorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare la pianta organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con un congruo numero di geologi, al fine di integrare le competenze tecnico scientifiche del Corpo, e garantire la costituzione di un vero e proprio nucleo operativo, distribuito capillarmente sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività legate alle fasi emergenziali.

Art. 1.

1.1

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.».

1.2

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.».

1.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi

nella regione Abruzzo» *inserire le seguenti*: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.4

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» *inserire le seguenti*: «e quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.5

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata la somma di 1 milione di euro ai fini del rafforzamento delle professionalità a supporto della Struttura stessa.».

1.6

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504," sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà."».

1.7

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio."».

1.8

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine del coordinamento dei processi di ricostruzione dei territori interessati"».

1.9

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) nel caso in cui il Comune si sostituisce al privato inadempiente mediante la nomina di un commissario scelto anche tra i dipendenti

dell'amministrazione, il commissario è autorizzato, in deroga, alla presentazione della richiesta di contributo, anche oltre i termini di scadenza stabiliti per legge sia per le abitazioni singole che per gli aggregati situati all'interno dei centri storici dei comuni del cratere sismico del 2009, anche per quelli i cui proprietari non si siano validamente costituiti in consorzio."».

1.10

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».

1.11

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "lo stesso immobile." aggiungere, in fine, le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli immobili la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».

1.12

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lett. i), è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis) delocalizzazione definitiva per l'acquisto di un immobile equivalente e legittimo, ad uso abitativo o produttivo, nel medesimo comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, nei casi di elevato rischio idrogeologico, idraulico e sismico, previa dichiarazione di inagibilità e acquisizione di diritto dell'edificio oggetto di delocalizzazione e della relativa area di sedime da parte del Comune."».

1.13

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

1.14

FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere politiche di prevenzione e adeguamento antisismico, al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro" le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

1.15

PATUANELLI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis."».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «pubblica».

1.16

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori dei crateri sisma 2009 e 2016, la detrazione per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e per gli interventi antisismici di cui al comma 4 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, anche qualora non sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici".».

1.17

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 7-bis è aggiunto in fine il seguente:

"7-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata conseguenti e concomitanti all'incremento dei prezzi ed alle temporanee difficoltà di reperimento materiali non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."».

1.18

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti «e privata».

1.19

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti Complementari per le aree del terremoto del 2009 e 2016, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata, per tutte le procedure di gara, anche già aggiudicate, la preassegnazione dell'importo aggiuntivo del quindici per cento di cui alle Ordinanze n. 40 del 21 ottobre 2022 e n. 41 del 31 dicembre 2022, adottate ai sensi

dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

1.20

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 770, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al Comune dell'Aquila è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 15 milioni annui";

b) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai comuni del cratere sisma 2009 è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 1,5 milioni annui"».

1.0.1

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e da quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art.

4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con successive modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto.

4. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.2

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.0.3

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "interventi ammessi a contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono soppresse;

2) al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente,

fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzi delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4) al secondo periodo le parole: "gli interventi relativi a muraure portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole: "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni

del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*bis*.1. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*bis*.2. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

"13-*bis*.3. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, e all'articolo 28-bis, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

j) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti

"o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti";

k) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

l) all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-ter, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis".

b) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."».

1.0.4

ASTORRE, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

2. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente: "8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono eliminate;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*quater*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi pos-

sono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quinquies*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il termine "esclusivamente" è soppresso;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedi-

mento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, e all'articolo 28-bis, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

l) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

m) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

a. all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedi-

menti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-ter, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis.";

b) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."».

1.0.5

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-quater all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti, fatta salva la possibilità di opzione per la cessione del credito".

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

ii. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

iii. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

iv. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a mura-
ture portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis* Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

i. le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

ii. dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

iii. dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b)

per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quater*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. il termine "esclusivamente" è soppresso;
- ii. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contri-

buto esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite".

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter e all'articolo 28-bis, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

j) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

i. al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

ii. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

k) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

l) all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-ter, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis".

b) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44"».

1.0.6

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)*

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016), dopo le parole "della Regione Abruzzo", inserire le seguenti: "nonché ai territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,"».

1.0.7

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)*

1. Al fine di favorire la ristrutturazione del patrimonio edilizio e di garantire altresì l'adozione di misure antisismiche, all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera *b*), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera *c*) è soppressa;

4) alla lettera *d*), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7,6 milioni per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per l'anno 2025, 194, 7 milioni per l'anno 2026, 177,3 milioni per l'anno 2027, 329,4 milioni per l'anno 2028, 7,3 milioni per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

1. Ai fini della messa in sicurezza patrimonio edilizio, di una programmazione chiara e trasparente degli interventi di manutenzione e di risparmiare tempo e risorse, le regioni e le province in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2023, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

a) la localizzazione del bene immobile;

b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;

c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;

e) la situazione catastale storica e corrente;

f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;

i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, secondo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio.

4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dall'amministrazione competente.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con Ministro dei beni e della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per addivenire alla stipula di una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e che definisca i rispettivi compensi.

6. Il professionista di cui al comma 4 predisporre e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile ovvero che evidenzi rilievi critici.

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;

b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a due anni;

c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed in ristrutturazione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.».

1.0.9

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

Art. 2.**2.1**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

3-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 3-bis, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da "Resta a carico" fino a "trattamento economico non fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.2

VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro"».

2.0.3

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite con le parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui alla lettera c), comma 2";

c) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite dalle parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019, è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno."».

Art. 3.**3.1**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 57, comma 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: "e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.2

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.***3.3**

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.4

FREGOLENT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.6

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente alla predetta annualità,».

3.7

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente. "3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, anche di qualifica dirigenziale, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.8

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.9

FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24

Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.10

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.11

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.12

FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.13

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.14

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: "possono essere maturati" aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 riguardante la Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.15

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL-Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021"».

3.16

Rosso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL-Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021"».

3.17

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "dei predetti crateri" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL-Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021"».

3.18

TREVISI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL-Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".».

3.19

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL-Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021"».

3.20

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", anche di qualifica dirigenziale," e le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.21

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite con le seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.22

FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.23

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.24

ZAFFINI, LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

3.25

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Limitatamente ai contratti di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75, le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "al 31 dicembre 2023"».

3.26

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e 2016. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità

tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario".».

3.27

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "la spesa di 1,45 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere".».

3.0.1

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189" sono sostituite dalle seguenti "gli enti autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", e le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a

quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013, recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

3.0.2

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole: ". Restano ferme" sono sostituite dalle seguenti: ", ad integrazione e in sinergia con" e dopo le parole: "aree interne" sono inserite le seguenti: "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e ripresa economica".».

3.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole ". Restano ferme" con le parole ", ad integrazione e in sinergia con"; dopo le parole "aree interne" aggiungere le parole "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola "ricostruzione" aggiungere le parole "e ripresa economica"».

3.0.4

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura – Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

b) al comma 1-ter le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.».

3.0.5

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura – Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 202.";

b) al comma 1-ter le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.».

3.0.6

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.».

3.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.».

3.0.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.».

3.0.9

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.».

3.0.10

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* dopo le parole "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono aggiunte le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-*bis*, sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque"».

3.0.11

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, dopo le parole: "diritti reali di godimento", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," aggiungere le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,"».

3.0.12

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

2. Dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.1 (*Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici*) – 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20."

3. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti:

"delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi".».

3.0.13

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro"».

3.0.14

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro"».

3.0.15

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.16

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.17

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.18

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio."».

3.0.19

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.20

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.21

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.22

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.23

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.0.24

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.0.25

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile del 2019, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55"».

3.0.26

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente: "Art. 20-ter – *(Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)* – 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20"».

3.0.27

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente: "Art. 20-ter. – *(Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)* – 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie deri-

vanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".».

3.0.28

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 20-*ter*. (*Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici*) – 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20."».

3.0.29

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi".».

3.0.30

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi".».

3.0.31

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

3.0.32

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza"».

3.0.33

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli inter-

venti effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

3.0.34

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma: "8-ter. 1. Le misure di cui al comma 8-ter si applicano a tutti gli immobili, anche laddove non classificati inagibili, ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.35

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto del riparto

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.».

3.0.36

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)

1. All'articolo 20-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse.».

3.0.37

TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di personale operante nei servizi per l'emergenza 118)

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nei servizi di pronto soccorso," aggiungere le seguenti: "compreso il personale operante nei servizi per l'emergenza 118,";

b) sostituire le parole: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di

complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" con le seguenti: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 220 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 160 milioni di euro per il personale del comparto sanità".

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.38

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, le parole: 'per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' sono inserite le seguenti: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024.'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.'";

3.0.39

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'.

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive"».

3.0.40

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli

anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'.

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'».

3.0.41

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1 Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.

2. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

3.0.42

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

3.0.43

SILVESTRO, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

3.0.44

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

3.0.45

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati

entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

3.0.46

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera *a*), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di pre-

sentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 1.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *f-bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *e*) e *f*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

3.0.47

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate dal Commissario, la facoltà di opzione fra:

- a*) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo;
- b*) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera *a*).

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo

ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 2.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

3.0.48

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

3.0.49

SILVESTRO, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.».

3.0.50

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)

1. All'articolo 1, comma 733, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14 bis del citato decreto-legge n. 32 del 2019, limitatamente all'anno 2023, si intendono in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché ai limiti di cui agli articoli 19, 21, e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

Conseguentemente, il Capo I è così riformulato:

«Capo I. Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché

disposizioni riguardanti i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018».

3.0.51

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (DE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

3.0.52

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 19 comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. All'articolo 19, comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti "38 per cento"».

3.0.53

DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e I soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.54

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Rimborso e anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: *4-bis*. Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso;

b) all'articolo 38-*bis*, comma 2, le parole "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 30";

c) all'articolo 38-*bis*, comma 3, le parole "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla";

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-*quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-*ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acqui-

zione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

3.0.55

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.56

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali."».

Art. 4.**4.1**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni e, a decorrere dall'anno 2024, nella misura di euro 15 milioni»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante*

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.2

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.3

ROSSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.4

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.6

DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 11 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, sono destinate, prioritariamente, al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile."».

4.7

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota pari a non meno del 25 per cento delle risorse di cui al presente articolo devono essere destinate a programmi e azioni di prevenzione e adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.».

4.0.1

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile,

ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

4.0.2

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici

che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.».

4.0.4

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:***«Art. 4-bis.***(Azioni di supporto per le vittime di eventi emergenziali)*

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a sensi dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4-ter.*(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)*

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali"».

4.0.5

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali"».

Art. 5.**5.1**

Rosso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-*bis*. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le

fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

5.2

TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

5.3

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento

al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

5.4

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Semplificazione della gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le

fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

5.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e

i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

5.6

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il penultimo periodo è soppresso.».

5.7

ZAFFINI, LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, DE PRIAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, dopo le parole "limitrofi alla provincia di Ancona", sono aggiunte le parole: "nonché con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia".».

5.0.1

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)*

1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

5.0.3

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente articolo, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria ai sensi dell'articolo 26, comma 2."».

5.0.4

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "10.018.875 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.042.625 euro" e le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle

seguenti: ", del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Conseguentemente, alla tabella di cui al medesimo comma, è aggiunta in fine la seguente voce:

Protezione Civile 23.750

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.5

LOPREIATO, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. sopprimere le parole "di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno";
2. sostituire le parole, ovunque ricorrono, "30 giugno 2023." con le seguenti "31 dicembre 2023.";

b) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2023", con le seguenti "31 dicembre 2023";

c) al comma 5:

1. sostituire le parole "entro il 16 settembre 2023," con le seguenti "entro il 16 marzo 2024.";
2. sostituire le parole "a decorrere dal 16 settembre 2023" con le seguenti "a decorrere dal 16 marzo 2024"
3. sostituire le parole "30 settembre 2023." con le seguenti "31 marzo 2024.";

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una

dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato."».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».

5.0.6

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, le parole: "1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno" sono sostituite dalle seguenti: "2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023"».

5.0.7

DE ROSA, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "decreto al 31 dicembre 2022" con le seguenti "decreto al 31 gennaio 2023"; sostituire "successiva al 31 dicembre 2022." con le seguenti "successiva al 31 gennaio 2023.";

b) al comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023.";

c) al comma 3, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole, ovunque ricorrono, "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,";

2) sostituire le parole "31 dicembre 2022." con le seguenti "31 gennaio 2023.".

d) al comma 4, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

2) sostituire le parole "Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022", con le seguenti "Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023";

3) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

e) al comma 8 sostituire le parole, ovunque ricorrono "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023"».

5.0.8

ALOISIO, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

2) sopprimere le parole "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno";

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2022", con le seguenti "31 gennaio 2023"».

5.0.9

MAZZELLA, TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023)

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

2) sostituire la parola "2024" con la seguente "2025";

b) al comma 2, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024"».

5.0.10

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Misure relative alla struttura Commissariale di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3.bis dell'art. 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. La contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante della mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente «FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.11

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.12

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-*ter*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.13

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il ter-

mine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".».

5.0.14

CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ, MINASI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative agli interventi di ricostruzione sul patrimonio pubblico, mitigazione dissesto, risanamento ambientale a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022)

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente «FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.15

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.».

5.0.16

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all'articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-ter.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-quater.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa

europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.17

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e da-

gli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-*bis* e del Piano di cui al precedente articolo 5-*ter*;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-*ter*.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento

di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-quater.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.

2. I commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogati.».

5.0.18

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)*

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:

a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186;

b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera *a)*, sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. *f-bis*, dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *e*) e *f*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente «FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.19

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera *a*), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

5.0.20

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, se-

condo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-*bis*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

5.0.21

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settem-

bre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

5.0.22

CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno economico e occupazionale per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2017 e degli eventi calamità di novembre 2022 sul territorio dell'Isola di Ischia)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente «FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.23

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatesi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.24

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.25

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla nor-

mativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*undecies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con successive modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.26

CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.».

5.0.27

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di personale nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto, fra i Comuni di cui al successivo comma.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni di cui al comma 1 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, indicando il fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato e le relative risorse economiche necessarie, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023. ».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente «FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.28

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

5.0.29

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

5.0.30

BILOTTI, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

5.0.31

LOPREIATO, SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,

anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.32

CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto

Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.33

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.».

5.0.34

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU)

1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che

nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.».

5.0.35

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.36

NAVE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.37

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione mutui MEF)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla

data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.38

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni nell'Isola di Ischia colpiti dal sisma)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 1, alla lettera a-bis), le parole: 'commi 5 e 5-ter, terzo periodo,' sono soppresse";

d) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

e) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

"b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica».

5.0.39

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Proroga misure sul diritto allo studio
di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)*

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola,

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026";

c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.40

CASTIELLO, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

5.0.41

CANTALAMESSA, GERMANÀ, POTENTI, MINASI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Istituzione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme e sostegni al reddito per le attività produttive)*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Campania e il CIPESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonché contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente
«FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.42

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2023, si farà fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-*ter*. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-*bis* e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1 e 2-*bis*".

5.0.43

GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative agli eventi atmosferici calamitosi verificatesi sul territorio della provincia di Messina a dicembre 2022)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 3 dicembre 2022 che hanno colpito il territorio della provincia di Messina, come riportato nella Deliberazione della Giunta regionale della Sicilia n. 585 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato richiesto lo stato di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 2022, e specificatamente per gli eventi del 3 dicembre 2022, che hanno avuto un impatto di particolare gravità nell'area del messinese, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per gli eventi calamitosi della provincia di Messina di dicembre 2022 con stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente
«FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI».

5.0.44

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

1. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonché relativamente alle riconoscizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione del presente decreto, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 108 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021 ai sensi del comma 1.».

5.0.45

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al fine di procedere al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.46

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

5.0.47

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente

FAZZONE

indi del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, UPI, ANCI, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFAPI, CNA, CONFARTIGIANATO E CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 19 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 31 gennaio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DEI COMMISSARI STRAORDINARI SANAC SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E STRUTTURA COMMISSARIALE, DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA PUGLIA), DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TARANTO, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PRESIDENTE DI ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING SPA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455 (D-L 2/2023 – IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE)

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SINDACATO ISPETTIVO***Interrogazioni**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione n. 3-00140, a firma della senatrice Bizzotto ed altri sul sostegno al comparto agricolo italiano in seguito ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla produzione di radicchio in Veneto.

Evidenzia, al riguardo, che i cambiamenti climatici degli ultimi tempi hanno messo a dura prova vaste aree del territorio italiano, con gravi disagi per cittadini e aziende. In particolare, l'agricoltura sconta problematiche particolarmente pesanti, che hanno diretto impatto su quantità e prezzi degli alimenti sul mercato.

Nel sostegno, con ogni mezzo, di cittadini e imprese, a tutela del territorio nazionale, individua l'obiettivo primario del Governo in questo periodo di nuove difficoltà.

Rileva poi che le assicurazioni agricole agevolate, a cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 2,1 miliardi di euro per il periodo 2015 – 2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di avversità atmosferiche e calamità naturali.

Ricorda, inoltre, che, a seguito dell'adozione del Piano strategico nazionale, tale strumento è stato interessato da una importante novità: la stipulazione delle polizze assicurative sarà finanziata esclusivamente da risorse comunitarie, senza alcun esborso per gli agricoltori, grazie alla possibilità di utilizzare le risorse del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC) per la quota del 30 per cento a carico dell'agricoltore, coprendo il restante 70 per cento con le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) del secondo pilastro.

Passa, quindi, a illustrare gli ulteriori interventi compensativi *ex-post*. Fa presente, in proposito, che, qualora la Regione Veneto, territorialmente competente, dovesse procedere con l'adozione di una proposta di intervento per gli eventi segnalati dall'interrogante, ove ricorrano le condizioni previste dalla pertinente normativa, potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Specifica che le suddette misure consistono in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestati ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Con specifico riferimento alle produzioni IGP, e quindi anche per il radicchio rosso di Treviso IGP, ricorda, inoltre, che la normativa unionale vigente consente, in presenza di precise circostanze, tra cui calamità naturali sfavorevoli o condizioni meteorologiche sfavorevoli, ufficialmente ri-

conosciute dalle autorità competenti, di modificare il disciplinare in via temporanea, al fine di superare le emergenze climatiche e scongiurare pregiudizi economici agli operatori.

Ritiene opportuno – in un discorso sui cambiamenti e le fragilità cui il Paese è soggetto per effetto dei cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e inquinamento – rammentare la Componente 4 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), «Tutela del territorio e della risorsa idrica», in cui si colloca, tra le altre, l'investimento 4.3 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tesa a migliorare la gestione delle risorse idriche, per tutelare il territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità.

Sottolinea che detto investimento si propone di aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici, anche attraverso interventi di conversione dei sistemi irrigui in altri più efficienti, di adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite, di installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza.

Segnala, infine, che è in corso di valutazione l'avvio di un Tavolo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono titolari di altri rilevanti investimenti e riforme nella citata Missione 2, Componente 4.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) chiarisce che le difficoltà della produzione di radicchio in Veneto trovano origine, oltre che nei cambiamenti climatici, nei crescenti costi della semina e degli imballaggi.

Esprime apprezzamento per le misure di sostegno promesse dal Governo e per l'impegno già dimostrato nel corso di questi mesi.

Ribadisce l'importanza delle assicurazioni agricole, ricordando la propria attività, in sede di Parlamento europeo, tesa a garantire finanziamenti per la promozione delle tutele assicurative. Al riguardo, rileva che le assicurazioni agricole stanno diventando sempre più onerose e si rendono conseguentemente necessari aiuti concreti tali da persuadere gli agricoltori a sottoscriverle.

Dopo aver evidenziato la rilevanza degli investimenti nel settore delle risorse idriche, si sofferma sulla necessità di utilizzare proficuamente le risorse del PNRR al fine di scongiurare la chiusura delle imprese italiane, chiamate, oltre tutto, a fronteggiare atteggiamenti aggressivi provenienti dall'Europa.

Nell'auspicare che la politica italiana, consapevole dell'unicità dei prodotti nazionali, intenda reagire in maniera unitaria ai suddetti attacchi, conclude con un richiamo al coinvolgimento di un numero crescente di giovani nel settore dell'agricoltura e ai benefici, anche sotto il profilo ambientale, derivanti dalla tutela del settore medesimo.

Si dichiara perciò soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Interviene, quindi, il PRESIDENTE per sottolineare la necessità di correggere le storture nel sistema di rimborso delle assicurazioni e l'importanza di attivarsi per convincere gli agricoltori a sottoscrivere le polizze assicurative.

Ringrazia, infine, il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente DE CARLO ricorda che in Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 1° febbraio, il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei Gruppi, con l'accordo a svolgere tale ciclo di audizioni nella settimana dal 6 al 10 febbraio. Al riguardo, ricorda che l'allora Ministero dello sviluppo economico ha svolto una apposita consultazione pubblica, preliminare rispetto alla presentazione del disegno di legge n. 2631, di identico testo rispetto a quello in esame, durante la XVIII legislatura. Precisa altresì che agli auditi sarà chiesto di rispettare i tempi concordati in modo da lasciare il tempo ai commissari di rivolgere loro eventuali domande.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che si è appena concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione. Rende noto quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 8^a, 10^a nonché del Comitato per la legislazione. Per dar modo ai commissari di prendere visione dei pareri pervenuti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

In discussione generale il senatore MARTELLA (PD-IDP) premette che il provvedimento in esame risulta alquanto problematico, come evidenziato durante le audizioni svolte, rischiando perciò di non risolvere problemi aperti da anni. Sollecita quindi il Governo – con cui auspica possa svolgersi una interlocuzione effettiva – a chiarire le ragioni del finanziamento in conto soci da parte di Invitalia, anche alla luce dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia dello scorso giugno, nella prospettiva di conoscere la strategia dell'Esecutivo. Quest'ultimo dovrebbe inoltre specificare le linee direttrici dell'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso all'esito dell'incontro del 19 gennaio.

Giudica peraltro importante che l'azienda presenti un cronoprogramma degli investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Con particolare riferimento agli articoli 1 e 2, ribadisce i quesiti già posti al Presidente di Acciaierie d'Italia durante le audizioni, ossia in che modo l'intervento normativo interagisce sui patti parasociali di modifica della *governance*, qual è la valorizzazione effettiva della quota maggioritaria del 60 per cento, come si può risolvere il problema del circolante e quali contromosse eventuali sono da aspettarsi da Arcelor Mittal. Reputa dunque imprescindibile un confronto di merito su tali aspetti, su cui peraltro si concentrerà l'attività emendativa del suo Gruppo.

Nel riconoscere la peculiarità delle vicende connesse all'*ex* ILVA, anche in un contesto internazionale difficile, sottolinea che l'impianto è attualmente ai minimi termini per produzione e che Arcelor Mittal sta di fatto aumentando la produzione di acciaio all'estero. Afferma dunque che il provvedimento presuppone scelte di fondo inerenti la finanza, l'impresa nonché la necessità di disporre di acciaio per la manifattura nazionale.

Quanto al Piano nazionale di siderurgia, preannunciato dal ministro Urso, domanda un maggiore approfondimento di merito ricordando poi le risorse già stanziate finora, in un quadro che risulta drammatico anche per i profili sanitario e ambientale.

Nell'auspicio che Acciaierie d'Italia possa avviare un percorso di ripartenza degli ordini a beneficio anche dell'indotto, reputa necessario proseguire nel Piano di ambientalizzazione, garantendo comunque adeguati livelli di produzione, una maggiore sostenibilità finanziaria e il massimo dell'occupazione. In tale contesto, si sofferma su tre ambiti tematici che caratterizzeranno l'attività emendativa del suo Gruppo, tra cui, in primo luogo, la *governance* alla luce dei patti parasociali, la possibilità di anticipare le scadenze al 2023 e di incrementare la partecipazione pubblica, come è emerso durante le audizioni.

In secondo luogo, occorre capire le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, che dovrebbero a suo avviso concentrarsi non esclusivamente sulla copertura delle perdite accumulate in conseguenza della crisi energetica, ma anche su una nuova politica industriale, occupazionale e ambientale, con eventuale vincolo di destinazione. Del resto, prosegue,

il Ministro ha accennato ad un apposito accordo di programma di cui – ribadisce – è essenziale conoscere i contenuti.

In terzo luogo, reputa che gli articoli da 5 a 7 appaiano critici sul piano giuridico, data l'eccessiva genericità, e sul piano della coerenza generale con la normativa vigente, con il rischio che possano ulteriormente costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel ribadire la rilevanza del provvedimento, si augura un confronto costruttivo con le forze di maggioranza e con il Governo, nel comune obiettivo di tutelare un sito strategico nazionale.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea a sua volta l'importanza degli argomenti in discussione, con riferimento tra l'altro alla *governance* e alle misure ambientali e sanitarie. Pone tuttavia l'accento su una ulteriore questione, vale a dire sulla volontà o meno di Arcelor Mittal di proseguire l'attività anche con una quota del 40 per cento, tenuto conto che la carenza di liquidità dell'azienda è stata provocata dal disimpegno finanziario del socio privato.

Dopo aver riepilogato le esigenze di carattere finanziario, si augura che possa realizzarsi un coinvolgimento effettivo dell'assetto proprietario, al fine di conoscere le scelte strategiche della società.

Si domanda pertanto se le tutele introdotte dal provvedimento possano realmente salvare la situazione, considerato che l'inattuazione del piano industriale del 2016 è stata motivata da ragioni che potrebbero tuttora persistere. Preannuncia dunque che il suo Gruppo interverrà attraverso l'attività emendativa, nell'auspicio di giungere a soluzioni condivise.

Interviene il senatore NAVE (*M5S*) per ribadire che, anche in questo caso come sul precedente disegno di legge n. 391, al centro della questione emergono i profili ambientali e di tutela della salute dei lavoratori, che vanno coniugati con la natura strategica del settore.

Cita, al riguardo, il documento trasmesso dall'Ordine dei medici sui gravi rischi per la salute connessi alle attività del sito di Taranto, nel quale si asserisce la necessità di considerare la vita umana all'apice della scala dei valori. Dopo aver richiamato l'audizione del Presidente di Acciaierie d'Italia per quanto concerne la possibile contrazione dei livelli occupazionali a seguito dell'introduzione dei forni elettrici, auspica, a sua volta, che, sul provvedimento in esame, le forze politiche possano pervenire a soluzioni concordate.

Si riserva infine di presentare emendamenti sulle questioni descritte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 31 gennaio 2023

Plenaria
26^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CANTÙ avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 17 gennaio.

La presidente CANTÙ introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Marina Elvira CALDERONE ha la parola per la replica.

La presidente CANTÙ dichiara infine concluse le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

IN SEDE CONSULTIVA

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

La presidente CANTÙ rammenta la presentazione degli schemi di parere del relatore e di quelli a prima firma del senatore Mazzella e della senatrice Camusso (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute antimeridiane e pomeridiane del 25 gennaio).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere del relatore è quindi posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risultano pertanto preclusi gli altri schemi di parere presentati.

La seduta termina alle ore 15,25.